

TORNATA DEL 15 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Appello nominale — Omaggi — Relazione generale sugli spogli del 1848 — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma provvisoria della tassa-patenti — Il relatore Di Revel riferisce sull'articolo 10, e sull'emendamento Borella, inviati alla Commissione, e presenta un'aggiunta — Opposizione alla medesima del deputato Borella — Osservazioni del ministro incaricato delle finanze, e sua aggiunta all'emendamento Borella, già adottato — Aggiunta del deputato Mazza Pietro, combattuta dal deputato Borella — Repliche — Osservazioni dei deputati Robecchi e Valerio — Rettificazioni del ministro suddetto — Approvazione dell'aggiunta del ministro — Rigetto di quella del deputato Mazza Pietro, e approvazione di quella della Commissione, e degli articoli 10 e 11 — Aggiunta del deputato Guillet, oppugnata dal ministro suddetto, e dal relatore, ed osservazioni in favore dei deputati Cavour Gustavo, Valerio, e Despine — Rigetto della proposta — Aggiunta del deputato Sineo, rigettata — Modificazione del ministro stesso all'articolo 12, combattuta dai deputati Biancheri, Botta e Valerio — Repliche — Osservazioni del ministro dell'interno e dei deputati Di Revel relatore, Cossato e Pescatore — Approvazione dell'articolo emendato — Domande del deputato Valerio sull'applicazione della tassa ai medici impiegati, e risposta del ministro — Approvazione di un articolo del ministro — Spiegazioni del relatore sull'articolo 14 — Osservazioni del deputato Botta — Approvazione dell'articolo 13 modificato, degli articoli 14 e 15 — votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Non trovandosi ancora la Camera in numero, e sono le 2 1/4, si procederà all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès, Annoni, Balbi, Beldi, Bianchetti, Bianchi, Bo, Bolmida, Bottone, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunier, Buraggi, Cabella, Cambieri, Canalis, Carta, Cassinis, Chambost, Chapperon, Chiò, Cobianchi, Correnti, Costa di Beauregard, D'Arcais, Debenedetti, Delfino, Delitala, De Martinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Ferracciu, Gallisai, Garibaldi, Gianoglio, Gilardini, Ginet, Girod, Graffigna, Grixoni, Guglianetti, Jacquier, Malan, Mathieu, Mellana, Michelini G. B., Miglietti, Moia, Mongellaz, Musso, Naytana, Notta, Oytana, Pallavicini F., Peyrone, Pernati, Ponziglione, Pugioni, Rafazzzi, Ricardi C., Riccardi E., Rocci, Roux-Vollon, Sanguinetti, Sanna-Sanna, Sappa, Saracco, Sauli, Scano, Serra C., Sommeiller, Spinola Tomaso, Tola Antonio, Tola Pasquale, Torelli, Tuveri, Valerio.

La Camera trovandosi ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

L'ingegnere del corpo reale delle miniere, cavaliere Baldracco, fa omaggio alla Camera di 150 esemplari d'un suo opuscolo intitolato: *Cenni sulla costituzione metallifera della Sardegna.*

Il generale Alberto Della Marmora, senatore del regno, fa altresì omaggio alla Camera di un suo scritto che ha per titolo: *L'istmo di Suez e la stazione telegrafico-elettrica di Cagliari.*

Questi esemplari saranno distribuiti ai signori deputati.

RELAZIONE SUGLI SPOGLI DELL'ESERCIZIO 1848.

QUAGLIA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione generale della Commissione incaricata dell'esame degli spogli dell'anno 1848. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 450.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA PATENTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge, portante modificazioni provvisorie alla tassa patenti.

La parola spetta all'onorevole relatore per riferire intorno all'articolo 10.

DI REVEL, relatore. La Camera approvava ieri un'aggiunta proposta dal deputato Borella all'articolo 10 del progetto di legge così concepita:

« Sono pure collocati nell'ultimo grado gli esercenti dei sobborghi di un comune separati evidentemente dall'abitato principale, e la cui popolazione risulti composta in maggioranza di poveri; fatta però eccezione di quelle industrie che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei suindicati sobborghi. »

La Camera ricorderà che, appena votata, senza discussione, questa aggiunta, sorse immediatamente il dubbio intorno alla portata che la medesima potesse avere, e parve predominasse nella Camera l'idea della necessità di dare a questa disposizione alcune spiegazioni che valessero a determinarne bene il significato, onde non venire con questa disposizione ad innovare e mutare essenzialmente il progetto di legge che da oltre diciotto giorni stassi discutendo in questo recinto.

La Camera, compresa da quest'idea, mandò tale aggiunta alla Commissione, onde avvisasse al modo di spiegarla e di porla in correlazione colle altre disposizioni già votate.

Prima di tutto la Commissione si è occupata di vedere quale sarebbe realmente l'effetto di questa disposizione stata aggiunta, considerandola tanto nel naturale suo senso, quanto nei termini in cui è concepita.

Con essa sicuramente l'autore di questa aggiunta ebbe in vista di favorire gli esercizi che trovansi collocati in località ove presumibilmente, in ragione della povertà e poca agiatezza della popolazione, si potesse inferire che quegli esercizi facessero minori profitti.

Noi nella Commissione non abbiamo disconosciuto che, mercè quest'aggiunta stata introdotta, tutti gli esercenti che trovansi nella condizione voluta da quest'articolo, cioè che dimorano in sobborghi discosti evidentemente dall'abitato principale, e la cui popolazione consista in maggioranza di poveri, si trovano collocati nell'infimo grado delle classi a cui appartengono.

In questo il beneficio è positivo, ma crediamo che l'autore della proposta abbia con essa ecceduto quei limiti che si proponeva, perchè, mercè questa disposizione, non solo verranno collocati nell'infimo grado quegli esercenti che, per la poca importanza del loro esercizio, vi cadrebbero già naturalmente in forza della graduazione, ma verranno eziandio collocati nell'ultimo grado quegli esercizi che sono tuttavia importanti, e che più probabilmente verrebbero collocati nei gradi maggiori, ove non ci fosse questa disposizione. Prendiamo ad esempio gli alberghi. Vi sono alberghi anche in questi sobborghi i quali, sebbene presentino un aspetto di minore importanza per minori comodi o poca eleganza di arredi; tuttavia, pei guadagni che fanno, sono superiori a parecchi altri che pur trovansi nel concentrico principale dell'abitato. Ora questi alberghi, per effetto di questa disposizione, verranno ad essere collocati in un grado infimo, quindi ingiustizia per disparità di trattamento. Così dicasi del sobborgo di Dora, al quale pare che l'aggiunta si applichi principalmente, poichè in essa si fa menzione di quegli esercizi che per disposizioni urbane devono essere confinati nei sobborghi, benchè, quanto a me, non conosca altre disposizioni che quelle che sono in vigore in Torino, per cui certi esercizi, certe industrie più rumoreggianti furono appunto confinate nei sobborghi, onde fossero di minore disturbo ai cittadini.

Queste industrie sono escluse, è vero, ma ve ne sono tante altre che trovansi nei sobborghi e che sono di molta importanza. Vi sono parecchie manifatture, parecchi fondachi all'ingrosso, stabiliti appunto nei sobborghi, perchè trovano maggior beneficio nel minor prezzo dei locali che loro sono necessari, ma che non sono perciò meno importanti; che anzi i fondachi all'ingrosso non hanno d'uopo di trovarsi in luoghi molto frequentati, giacchè il loro commercio non è di ritaglio, non si alimenta di avventori all'occasione, ma bensì di compratori che conoscono l'esistenza degli oggetti onde si compongono questi commerci, e vanno a cercarli là dove sono.

Per non mettere in considerazione altri elementi all'infuori di quelli che possono essere conosciuti generalmente, prendiamo ad esempio Torino. Se ricorrete ai suoi sobborghi, troverete commerci all'ingrosso molto importanti, i quali, anche per effetto di questa disposizione, verrebbero a passare nell'ultima classe. Quindi voi avreste fatto, per disposizione speciale di legge, un favore a certe industrie, le quali avrebbero potuto godere, e certamente avrebbero go-

duto dello stesso favore, lasciando che la graduazione si operasse cumulativamente cogli esercenti delle stesse classi dell'abitato principale, e voi avreste commesso e commettereste un'ingiustizia applicando una disposizione di favore a classi che la legge non deve e non può favorire.

Altra circostanza ancora da osservare è quella di determinare come si possa *evidentemente* dire separato un sobborgo dal concentrico della sua popolazione.

Questa separazione sarà unicamente materiale nel senso di dire che non vi ha muro continuo che colleghi l'abitato principale coll'abitato accessorio? Oppure questa evidenza dovrà risultare da un'aggregazione distante dall'altra per un certo tratto intermedio non abitato?

Qui è dove la Commissione ha creduto che necessariamente si dovesse introdurre un limite preciso, procurando cioè che questa evidenza fosse accertata in un modo incontrastabile, e non lasciata all'arbitraria valutazione altrui.

Similmente si è voluto che questa proposta avesse effetto solo là dove la maggioranza degli abitanti risulti realmente di poveri. Ma, signori, il determinare chi sia povero e chi non lo sia è una cosa di somma difficoltà.

Ricorderete come nella legge che concerne l'imposta personale e mobiliare, dopo molte discussioni che ebbero luogo in seno della Commissione ed anche dopo quelle che sorsero nella Camera stessa, si dovette adottare una denominazione generica, onde lasciare questo alla valutazione che sarebbe per farsi nelle singole località, perchè può essere povero chi ha qualche cosa, come può non essere povero chi non ha niente, e mi spiego.

Andate nei comuni rurali, nelle campagne, e voi vi imbatterete spesso in taluni che possiedono una casuccia congiuntamente ad un campicello, od anche soltanto l'una o l'altro. Questi, nel senso stesso della legge, non sarebbero poveri, perchè realmente possiedono qualche cosa, ed anzi pagano una contribuzione per questo; e d'altra parte voi troverete di tali che possiedono nulla e che vivono giornalmente delle loro fatiche; ma, siccome costoro si trovano avviati, siccome si trovano in salute, e, siccome sono forse più industriosi di altri, così si trovano relativamente in condizione più agiata dei primi, che pure sono possidenti. Quindi la Commissione stimò che fosse necessario definire in quale condizione un individuo debba essere, per venire considerato come povero. In vista di tutte queste circostanze, e nella necessità assoluta di spiegare il senso e la forza dell'aggiunta che venne dalla Camera adottata, la Commissione propone un'alinea da collocarsi dopo la medesima. L'aggiunta ausidetta, a cui si farebbe seguire l'alinea, è questa:

« Sono collocati nell'ultimo grado gli esercenti del sobborgo di un comune separato evidentemente dall'abitato principale e la cui popolazione risulta composta in maggioranza di poveri, fatta però eccezione di quelle industrie che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei sobborghi. »

Ora l'alinea della Commissione sarebbe concepito nei termini seguenti:

« L'eccezione contenuta nell'alinea precedente non sarà applicata che per quei sobborghi, i quali, per mezzo dei rispettivi municipi, avranno fatto constare che l'estremo limite del loro abitato dista di oltre 400 metri dall'altro e che la maggioranza della popolazione è abitualmente soccorsa da pubblici istituti di carità. »

BORELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORELLA. Signori, io ho bisogno di parlar chiaro.

Nella seduta di ieri è succeduto un rincrescevole caso. Dal giorno 3 marzo, secondo l'invito del signor presidente, io aveva mandata al suo ufficio la mia aggiunta, affinché fosse stampata cogli altri emendamenti e sottoposta alla considerazione della Commissione, del Ministero e della Camera. Ieri venne la volta di quest'aggiunta; io mi sono fatto brevemente ad esplicitarla, adducendo i motivi che mi parevano più ragionevoli; io era pronto ad accettare ad un tempo la discussione su questo argomento e quelle variazioni che meglio avrebbero spiegata la mia idea e meglio coordinata quest'aggiunta col rimanente della legge.

Non mi fu risposto nè dal Ministero nè dalla Commissione nè da alcuno della Camera, e l'aggiunta fu adottata; ma tutti, o signori, dovete rendere testimonianza che per mia parte non ho voluto far sorpresa.

Voci da ogni parte della Camera. Oh! No! no!

BORELLA. Io aveva presentata la mia aggiunta dodici giorni prima che si discutesse; era quindi in facoltà della Camera, del Ministero, della Commissione di considerarla ben bene.

Ora permettetemi che brevemente ve ne esponga la storia.

Due anni fa ebbi fra le mani parecchie polizze di esercenti, bottegai del borgo Dora e del borgo San Donato; l'una tra le altre era di una fruttivendola, madre di otto ragazzi, quotata in 75 lire; un'altra di un pizzicagnolo, padre anch'egli di otto o nove figli, e quotato 85 lire e centesimi, compresa la sovrimposta. Vennero da me, invitandomi ad esaminare il loro negozio: vi andai, e mi sono convinto che quella non era una tassa per loro, ma un vero sequestro, perchè loro si chiedeva oltre al valore del capitale che avevano nel loro negozio.

Da questi fatti parziali fui condotto ad esaminare la condizione dei sobborghi, e ho detto fra me: la vita di questi sobborghi a che cosa è ridotta? Evidentemente al solo commercio interno. Chi lo fa questo commercio interno? Una parte soltanto della popolazione che abita il sobborgo. Come si compone la maggioranza della popolazione che esiste in quei sobborghi? Signori, assolutamente di poveri; questo risulta dal censimento comunale.

Ora sta scritto nell'aggiunta fatta dalla Commissione che per poveri vogliono intendere quelli che vivono della pubblica o della privata beneficenza; io invece intendo per poveri quei braccianti, la cui unica risorsa è il lavoro delle loro mani e che, cessando il lavoro, si trovano nella mancanza di tutto il necessario; e vi assicuro che nel sobborgo di Dora e di San Donato il numero dei braccianti che vivono del lavoro delle loro mani e che, mancando il lavoro, non hanno più il necessario, è di undici mila sopra venti mila.

A questi esercenti danno forse qualche guadagno le famiglie agiate che per loro convenienze abitano nei sobborghi? Si serviranno esse del merciaio, del pizzicagnolo del sobborgo? Mainò!

Siccome i rivenditori dei sobborghi comprano generalmente a credito, per poter rivendere con un piccolo guadagno, di necessità le famiglie agiate trovano più il loro conto a servirsi all'ingrosso nel centro del comune: quindi il commercio di questi esercenti è ridotto a quelle povere famiglie di braccianti che acquistano da loro qualche oggetto di prima necessità.

Io ho domandato a me stesso: ma la condizione di questi esercenti è essa paragonabile a quella degli esercenti dell'abitato principale? Ed ho dovuto rispondere a me stesso: no, non lo è. Quindi ho pensato qual rimedio ci sarebbe perchè fossero tassati in grado inferiore agli esercenti dell'abitato

principale. Esaminando la legge, ho veduto che il Ministero e la Commissione si erano mossi, per riguardi di umanità e di giustizia, a mettere nell'ultimo grado gli esercenti di un comune, i quali non hanno magazzino fisso, ma solo banchi mobili o permanenti sotto tettoia; ed ho creduto che gli esercenti di questi sobborghi, ridotti alla condizione medesima di questi, potessero benissimo equipararsi alla condizione di questi esercenti, i quali, invece di un negozio fisso, ne hanno uno mobile o sotto tettoie od in altro sito pubblico; quindi io ho proposto la mia aggiunta.

Disgraziatamente essa fu subito accettata. (*Narità*) Dico disgraziatamente, perchè io avrei voluto che quest'aggiunta non avesse poi *allarmato* tanto e che si fosse anche modificata secondo le idee della maggioranza, della Commissione ed anche del Ministero.

Ma, essendo passata, la Commissione ha ora cercato di menomarne gli effetti, e ne ha proposta una che la riduce a nulla. La mia aggiunta, con questa appendice, è una vera illusione.

Ora, signori, bisogna che io risponda due parole alle obiezioni principali che mi mosse l'onorevole relatore.

Egli ha incominciato per dire che io, volendo fare un beneficio a certe classi di esercenti, in sostanza l'ho arrecato a certe altre che, avendo non lievi guadagni, non meriterebbero certamente questo favore, ed ha citato in primo luogo gli albergatori.

Ma io domando all'onorevole relatore della Commissione se veramente egli creda che un albergo del borgo Dora o del borgo di San Donato sia da equipararsi nei guadagni ad un albergo del centro dell'abitato.

Una voce dal banco della Commissione. A molti di essi.

BORELLA. Circa al consumo di generi gabellari che possa farsi maggiore o minore, io rispondo all'onorevole relatore che questo consumo è già pur troppo colpito dal canone gabellario.

È una tassa pesante quella, per cui, se anche in un albergo dei sobborghi ci fosse un consumo di vino maggiore di quello che ci sia in un albergo dell'aggregato principale, questo consumo maggiore, che è l'unico guadagno, è già colpito sufficientemente. Gli altri guadagni, sopra che cosa si fanno, o signori? Colle strade ferrate che oggi abbiamo, i nostri viaggiatori vanno forse a fermarsi nei sobborghi, o non vanno piuttosto a cercare alberghi che siano più centrali e confortevoli? I lucri che si ritraggono pel consumo dei generi gabellari, voi li colpite già abbondantemente col canone gabellario; altri guadagni che si ricavano dagli alloggi più eleganti, voi non gli avete più nei sobborghi.

Rispetto alle altre industrie, o signori, analizzando l'articolo 10, il favore che il Ministero e la Commissione vogliono fare a certe classi di esercenti comprende di necessità quelli della tavola A; quindi, allorchè ho proposto la mia aggiunta intesi che questa si applicasse solo ai medesimi e non voleva punto accennare a quelli delle tavole B, C, D; tutte le maggiori industrie, quelle appunto i cui guadagni stanno tanto a cuore al Ministero ed alla Commissione, sono evidentemente colpite dalle altre tabelle. Nel proporre la mia aggiunta, se questa condizione non è espressa, io ebbi però l'intendimento che tutte le maggiori industrie che non appartengono alla tavola A fossero tassate a tenore delle tavole B, C, D.

Or dunque la Commissione presenta due aggiunte alla mia proposta: la prima è che il sobborgo sia separato dal concentrico da una distanza non minore di 400 metri; la seconda che la maggioranza della popolazione consti di essere soccorsa dagli istituti di pubblica beneficenza. Evidentemente,

o signori, quei sobborghi per cui io parlava sono privati di tal beneficio. Diffatti il borgo Dora non dista di 400 metri dal concentrico dell'aggregato principale, ed anche il borgo di San Donato non credo che sia discosto 400 metri. Da questo non vi è più alcun sobborgo di Torino che possa godere di questo favore.

Circa la condizione che siano solamente poveri i soccorsi dagli stabilimenti di pubblica beneficenza, non è questa, o signori, la mia idea. Io ho inteso parlare di quelli che non hanno che il guadagno del loro lavoro. Sono questi che io ritengo per poveri; sono questi che hanno un guadagno meschinissimo e che sono solamente in caso di malattia soccorsi dagli stabilimenti di pubblica beneficenza. Voi li ammettete come persone agiate. Signori, noi non c'intendiamo.

Ma finalmente che cosa io vi proponeva? In sostanza con questa mia aggiunta ho io forse detto: diminuite la tassa per questi esercenti? Io non ve l'ho detto. Ho detto solamente: assimilate la condizione di questi esercenti a quella di coloro che, invece di un magazzino fisso, hanno il loro negozio sopra banchi mobili o sotto tettoie; usiamo a queste persone quei riguardi che dimostrammo ad altre classi, che se lo meritavano egualmente. Ho detto poi: il verificatore potrà benissimo, viste le condizioni di questi esercenti, metterli in terzo grado, ma potrebbe anche darsi che di quelli ne mettesse alcuno in secondo grado: tutto sta nella saviezza del verificatore: ora io vorrei che il medesimo, invece di potere, dovesse classificarli nell'ultimo grado.

Guardiamo, o signori, quali sono le classi che possono essere colpite dalla nostra tassa. Nella prima classe non abbiamo nessuno che abiti nei sobborghi. Certamente i droghieri, i negozianti di diamanti, ecc., non stanno nei sobborghi.

Passando alla terza classe, vi troviamo i caffettieri, i negozianti di colori e vernici, di cotoni e lane filate, i merciai, i pizzicagnoli, i pasticceri, i sellai. Queste sono le uniche industrie di terza classe che ivi si esercitano; dopo di queste bisogna discendere alle ultime classi.

Ma perchè, o signori, avvi tanta difficoltà a trovare nei sobborghi esercenti compresi nelle prime classi? Appunto perchè il loro commercio è meschino a petto di quello del concentrico dell'abitato. Mi pareva quindi che Ministero e Commissione dovessero usare qualche riguardo a quei poveri esercenti ridotti ad abitare ed esercire unicamente in tali luoghi.

Io ben m'accorgo che, se la Camera accettasse l'aggiunta proposta ora dalla Commissione, forse la legge perirebbe. E siccome fin dal principio di questa discussione io era determinato, e lo sono ancora, a votare favorevolmente per essa, perchè, malgrado i suoi inconvenienti, introduce pure il principio della graduazione, principio giusto, il quale potrà rimediare a molte e molte disgraziate conseguenze dell'altra legge; così, quand'anche la mia proposta venisse distrutta dalla doppia appendice fatta dalla Commissione, dichiaro che non per questo cesserò di votare in favore della legge: ed io darò ben volentieri la palla bianca, perchè almeno, introducendosi il principio della graduazione sancito dall'intero progetto, quelle classi cui io volevo alleviare in qualche modo, in qualche modo saranno ancora beneficate. (Bene!)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io debbo anzitutto discolparsi di un appunto fattomi dall'onorevole Borella. Egli diceva che il suo emendamento, essendo stato stampato da dieci o dodici giorni, doveva essere ben conosciuto dalla Camera e dal Mi-

nistero; che pur nondimeno non fu combattuto da alcuno; che quindi i tentativi che ora si fanno per cercar di ovviare alle troppo larghe conseguenze che potrebbero dedursi da questo emendamento, non hanno veramente una ragione plausibile, stantechè era assai meglio modificare l'emendamento stesso quando fu proposto.

Per quanto mi riguarda debbo dichiarare che quell'emendamento fu votato in un momento in cui io era distratto, perchè un deputato in quel mentre venne a parlarmi, insistendo perchè volessi ascoltarlo per un minuto solo; ora in quel momento stesso la votazione ebbe luogo; io mi rivolsi e rimasi maravigliato, chiedendo che cosa si era deliberato, poichè non sapeva se la proposta veramente fosse stata solamente appoggiata o vinta.

Io ho errato, ma almeno mi si tenga per buona la schietta spiegazione che do alla Camera.

Ciò detto, debbo pure colla stessa franchezza dichiarare che l'emendamento quale è stato votato, per le sue espressioni vaghe, indefinite, generali, non potrebbe applicarsi tal quale, senza dare luogo per parte del Governo ad un arbitrio, e per parte dei Consigli comunali o delle Commissioni incaricate di stabilire la graduazione a molte rimostranze e quindi a molte controversie, giacchè sarà assai difficile di poter definire che cosa si intenda per sobborgo *evidentemente separato* dall'abitato principale. Poscia sarà assai difficile definire se la maggioranza di quella popolazione sia veramente costituita di poveri, giacchè, come si è già osservato, la parola *povertà* è alquanto elastica, come quella che si può interpretare in un senso più o meno ristretto, più o meno ampio; insomma la condizione di povertà è relativa fino ad un certo punto.

Dunque, senza distruggere l'emendamento, locchè non si deve fare, è necessario dare un'interpretazione legislativa a queste due espressioni vaghe, onde definire bene quando si debba applicare questo caso eccezionale.

L'onorevole deputato Borella cercò di giustificare la sua intenzione nel proporre quest'emendamento, e non ne aveva sicuramente bisogno, perchè è conosciuta da tutti la sua lealtà e il lodevolissimo suo intendimento, al quale sono certo che tutta la Camera si associa, ma bisogna vedere se, tale quale lo propone, potrà condurlo a raggiungere lo scopo. Io convengo che in certi sobborghi vi sia una popolazione più bisognosa di quella che esiste negli abitati principali, e che per conseguenza debba questa meritare tutta la considerazione, tutti i riguardi del Parlamento e persino del fisco, ma col sottrarla a quest'imposta o almeno alla legge generale, e stabilire un'eccezione in favore delle industrie e dei commerci di questi sobborghi, solleverete realmente la popolazione povera dei medesimi? Ne dubito assai, giacchè non credo che, mediante quest'attenuazione di tassa, i commercianti e gli industriali di questi sobborghi daranno a miglior mercato le loro merci, le loro derrate alla classe povera che abita in questi sobborghi.

Nè si può credere che l'intendimento del deputato Borella sia stato quello di voler alleggerire direttamente i commercianti e gli industriali, giacchè la legge vi provvede ampiamente collo stabilire che tutti coloro i quali coltivano piccoli commerci saranno collocati nell'ultimo grado.

Inoltre quelli che fanno un commercio di ritaglio, che prendono già da terza o da quarta mano, come si presuppone che esistano in questi sobborghi, generalmente non hanno botteghe, negozio o magazzini, ma banchi volanti o di quei baracconi così detti; quindi, oltre ad essere di pieno diritto collocati in quarto grado, pagano soltanto la metà

della tassa, ed è perciò ai medesimi già abbondantemente dalla legge provvisto.

A chi rechiamo noi dunque vantaggio? Agli industriali, ai commercianti di questi sobborghi, i quali non ne hanno bisogno, e ciò a detrimento degli altri trafficanti della parte principale del comune o della città.

Si dice: ma tutte le industrie ed i commerci che sono concentrati nei sobborghi sono di poca entità. Io credo che questo sia un errore. Io convengo che l'intendimento dell'onorevole proponente sia stato di applicare la disposizione esclusivamente agli esercenti compresi nella tabella A; ma, se io do un colpo d'occhio alle sette classi della tabella A, trovo molti esercenti i quali abitualmente tengono il loro fondaco nei sobborghi, e che sono tutt'altro che bisognevoli di uno speciale riguardo. Se io bado alla classe prima, trovo, per esempio, quelli che tengono negozio all'ingrosso di carbone minerale, di coke e di lignite, i fabbricanti di carrozze, i negozianti all'ingrosso di carte; trovo gli stabilimenti d'illuminazione a gaz, i quali tutti verrebbero favoriti col pagare soltanto la tassa dell'ultimo grado.

I negozianti d'olio, i quali naturalmente hanno anche bisogno di vasti locali, sono nei sobborghi; cosicchè, se noi ci facciamo a percorrerli, non mancheremo di trovarne parecchi. Lo stesso dicasi dei negozianti di vino. Se noi poi passiamo ai sobborghi delle città della riviera, troveremo costruttori di bastimenti, fabbricanti di vele, di barche, negozianti all'ingrosso di candele di sego, di lane, di canape, negozianti e fabbricanti cappellai, e via dicendo.

Io ho notate tutte le industrie, delle quali parecchie hanno le loro officine o le loro botteghe nei sobborghi, e ne trovo moltissime di grande rilievo; per esempio, i negozianti all'ingrosso di marmi, i negozianti di porcellane, i fabbricanti di macchine, come, ad esempio, il signor Decker, o di fosforici, come i fratelli Albani, i quali guadagnano molto ed hanno le loro fabbriche o i loro magazzini nel borgo Dora, ove trovansi ancora le officine di riputatissimi stipettai che sonosi arricchiti coll'esercizio dell'arte loro.

Insomma, non la finirei più se volessi citare tutte le industrie, tutti i commerci che hanno la loro sede in quei sobborghi. Dunque ben vede l'onorevole Borella, che con questa disposizione, invece di arrecare vantaggi indirettamente alle classi povere, favorisce direttamente molte industrie che non hanno bisogno di questa eccezione. Per conseguenza, ritenendo che bisogna procurare di farli rientrare nel diritto comune, intendo proporre a tal uopo un'aggiunta all'emendamento dell'onorevole deputato Borella, giacchè non vi ha dubbio che esso ebbe in mira di escluderli; e ciò è tanto vero che già stabilì un'eccezione nel suo stesso emendamento per escludere quelle industrie che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei sobborghi, e fece questa eccezione, non già per usare un atto di rigore verso queste industrie, ma unicamente perchè, quantunque sieno industrie insalubri o disturbatrici, che non si possono esercitare nei grandi centri di popolazione, tuttavia esse fanno guadagni ragguardevoli, e quindi non debbono essere poste fra le industrie povere.

Ora, per lo stesso fine onde era mosso l'onorevole proponente, aggiungerei, dopo le ultime parole del suo emendamento: « e di quelle altre industrie e commerci che non servono esclusivamente alla popolazione locale. »

È bene il favorire i piccoli commercianti, come quelli di ritaglio, a cui alludeva l'onorevole Borella, commercianti che comprano già di seconda e di terza mano, e che non possono perciò fare se non che tenuissimi guadagni; e, sebbene ad essi

provveda già ampiamente la legge, possiamo ancora loro estendere un tale favore, ma non mai a quelli che tengono negozio all'ingrosso, e che servono anzi gli stessi negozianti, gli stessi commercianti dell'abitato principale.

Quanto poi alla nuova disposizione proposta dalla Commissione, io vi accedo, perchè credo che con quel mezzo noi possiamo raggiungere lo scopo di favorire le industrie povere, e nello stesso tempo di non eludere la legge, giacchè non vi è dubbio che, ammesso nella sua purezza l'emendamento Borella, la legge ne rimarrebbe grandemente pregiudicata.

Infatti costoro che abitano nei sobborghi, non dovendo per la graduazione più entrare in massa coi commercianti dell'abitato principale, ne risulta che resta d'assai diminuita la massa degli esercenti tra cui si deve quella operare. E a quale riduzione di tassa questo ci possa portare, è impossibile prevederlo, perchè ci manca una statistica della popolazione dei diversi sobborghi, anzi neppure sappiamo quanti siano questi sobborghi separati dall'abitato principale, e tanto meno in qual proporzione vi stiano gli abitanti poveri cogli agiati. Dunque andiamo incontro a conseguenze che non possiamo ora calcolare, e potendo il prodotto della tassa esserne gravemente diminuito, bisognerebbe sopperire altrimenti ai bisogni delle finanze, e colpire altrimenti questi contribuenti.

Coll'aggiunta da me proposta e con quella della Commissione, io credo che può dirsi, se non annullata, temperata d'assai la proposta dell'onorevole Borella, e ristretta nei limiti di quei casi speciali in cui conveniva provvedere.

Io aveva in pronto un'altra aggiunta la quale partiva da un'altra base, ma forse poteva considerarsi troppo fiscale, e per tema di questa taccia, io mi arrendo a quella della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Mazza Pietro.

MAZZA P. Io credo che l'aggiunta messa in campo dalla Commissione abbia l'inconveniente, o di rendere affatto illusione l'applicazione della proposta dell'onorevole mio amico Borella stata approvata dalla Camera, perchè stabilisce per i sobborghi una condizione che forse mai non sarà per avverarsi; o l'altro, di non rimediare per nulla all'intrinseco difetto che io ravviso nella proposta dell'onorevole Borella.

Questo intrinseco difetto risiede infatti, se non vado errato, nel duplicare per un lato una disposizione già prescritta dalla presente legge in favore degli esercenti meno agiati, e nell'operare per l'altro una manifesta ingiustizia.

E valga il vero: la legge fermando quanto alla tavola A, la distribuzione in tre gradi degli esercenti compresi in essa tabella, e prescrivendo che gli esercenti meno agiati debbano essenzialmente porsi in ultimo grado, egli è evidente che questi poveri esercenti, ossia che abitino i sobborghi di una città, ossia che abitino la città stessa, a tenore della legge, dovranno sempre essere iscritti nell'ultimo grado.

O dunque, fatta la condizione più favorevole alla proposta Borella, questi esercenti saranno meno agiati in ragguaglio a quelli del centro principale; e allora di necessità le Commissioni, a tenore della legge, dovranno iscriverli nell'ultimo grado, o tra questi esercenti dei sobborghi se ne troveranno dei più facoltosi; e secondo la proposta Borella, dovranno, per la sola ragione che essi abitano nei sobborghi, essere assegnati all'ultimo grado, con manifesta ingiustizia dei più poveri di loro, esercenti nel centro principale che non potranno più iscriversi in quella vece al grado medesimo.

Nel primo caso, la proposta sarebbe una superfluità; per-

chè la legge provvede già, come dissi, che tutti gli esercenti poveri siano essi del sobborgo o del centro, vengano iscritti nell'ultimo grado. Nel secondo caso, non sarebbe giusto per fermo che, a seconda della proposta Borella, un esercente facoltoso debba essere iscritto nell'ultimo grado, solo perchè è abitante in un sobborgo; e ciò in pregiudizio dell'esercente povero della città!

Siccome però si tratta di una legge la quale si fonda sopra basi presuntive e però non assolute, e può accadere di frequente che uno, o più esercenti siano in tale condizione, che e il verificatore, e la Commissione si trovino in forse, per ascriverli ad un grado piuttosto che ad un altro, così io credo che questa circostanza dell'abitare il sobborgo piuttosto che il centro principale sia tale da determinare, in quel caso, la tassazione piuttosto in favore di quelli, che di questi ultimi.

Per queste ragioni io sono venuto in pensiero di proporre il seguente emendamento, che sarebbe un'aggiunta alla proposta dell'onorevole Borella. Esso non la annullerebbe, ma la limiterebbe all'indicato caso, in cui la condizione degli esercenti de' sobborghi può essere veramente tale da influire sopra la loro classazione piuttosto nell'ultimo grado, che nei gradi anteriori, senza pregiudizio di nessuno.

Quanto alla redazione, io la sottopongo al giudizio della Commissione, per le parole che essa creda per avventura di dover cambiare.

Io aggiungerei alla proposta Borella le seguenti parole:

« Questa disposizione non avrà luogo che a parità di redditi presunti tra gli esercenti dei sobborghi, e quelli dell'abitato principale. »

Accetterei poi quell'alinea della Commissione, il quale riguarda la definizione del sobborgo, ragguagliatamente ad una determinata distanza dal luogo dove abita la maggioranza della popolazione.

BORELLA. Domando la parola.

DI REVEL, relatore. Io non ritornerò sulle considerazioni che hanno mosso la Commissione a proporre l'aggiunta testè letta all'emendamento dell'onorevole Borella stato ieri accettato. L'onorevole ministro poc' anzi, corroborando quanto io aveva già detto, ha dimostrato che la proposta del deputato Borella intesa a favorire i minori commercianti, produceva l'effetto di vantaggiare i trafficanti maggiori che abitano in quei sobborghi.

Ciò parendomi già bastevolmente chiarito, non ritornerò su questo argomento, ma invece prenderò a combattere l'aggiunta che venne proposta dall'onorevole deputato Mazza Pietro.

Egli vorrebbe fornire alle Commissioni un criterio per collocare preferibilmente nei gradi minori gli esercenti stabiliti in un sobborgo, i quali si trovino in parità di condizione con quelli che dimorano nell'abitato principale.

A tale proposito io dichiaro francamente che il voler guidare con questa distinzione il criterio delle Commissioni che dovranno portare giudizio sulle graduazioni fatte dal verificatore, ben lungi di agevolare il lavoro delle medesime, susciterà loro un inciampo. Evidentemente, o signori, quando si tratterà di graduare gli esercenti dietro la proposta del verificatore, le Commissioni non potranno fare a lire e centesimi l'estimazione dei profitti di ogni individuo, e non diranno: costui guadagna 1250 lire all'anno, e quell'altro non ne lucra che 1249; ma faranno invece la loro apprezzazione in modo generico. Quindi volendo andare sino al punto di stabilire che, a parità di guadagno, si debba preferibilmente porre negli ultimi gradi l'esercente del sobborgo, date alle Commissioni un criterio di cui non possono valersi, imperoc-

chè, quando crederete che quel tale non abbia il guadagno che di 1249 lire, la Commissione stimerà che lucri 1251 e lo porrà in primo grado piuttosto che un altro che, a parere di essa, non guadagnerà che 1200 lire.

Affidando a queste Commissioni l'ufficio di graduare questi esercenti, bisogna lasciare loro la libertà d'azione; bisogna che il criterio se lo formino da un complesso di cognizioni particolari o da valutazioni fatte, di cui non potranno rendere ragione: saranno veri giurì in questa parte delle loro operazioni.

Quindi io credo che, se s'introducesse questa disposizione nella legge, essa rimarrebbe senza effetto; perchè non so come potrebbe accadere che un esercente stabilito in un sobborgo si facesse a dire: voi mi avete collocato in grado pari a quello di altro esercente posto nel concentrico, eppure io guadagno 5 o 6 lire di meno all'anno. Ma nè l'uno nè l'altro di questi esercenti non potranno precisare i loro guadagni, e tanto meno lo potrà la Commissione.

Quando voi nella legge avete stabiliti tre gradi, ed avete determinato quanti debbano essere posti nel primo, quanti nel secondo e quanti nel terzo grado, voi avete fatto quanto legislativamente si poteva fare.

Ma il determinare poi partitamente le proporzioni di guadagno, che devono guidare le Commissioni nel classificare gli esercenti, voi non lo potete fare, perchè dipenderà sempre dal giudizio che si formerà la Commissione graduante, il dire: questo esercente guadagna più di quell'altro.

Quindi io non posso accettare un'aggiunta la quale rimarrebbe assolutamente senza effetto, perchè, ripeto, è impossibile di giungere ad una valutazione matematica a centesimi e lire dei guadagni rispettivi degli esercenti; e questa valutazione voi la lasciate al buon criterio di quelle Commissioni che i municipi nomineranno.

Per conseguenza io, a nome della Commissione, persisto nell'aggiunta proposta, ed accetto quella formulata dal ministro delle finanze, della quale però desidero che si dia lettura, perchè non ne ho intesi i precisi termini.

PRESIDENTE. Do prima lettura della proposta del deputato Borella:

« Sono pure collocati nell'ultimo grado gli esercenti dei sobborghi di un comune separato evidentemente dall'abitato principale, e la cui popolazione risulti composta in maggioranza di poveri; fatta però eccezione di quelle industrie che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei suindicati sobborghi. »

Il signor ministro propone quest'altra eccezione:

« E di quelle industrie e commerci che non servono esclusivamente alla consumazione della popolazione locale. »

BORELLA. Comincerò per dire che io accetto volentieri l'aggiunta proposta dal signor ministro, perchè essa definisce meglio l'idea mia: io intendeva che non fossero ammesse a godere del favore di essere poste nell'ultimo grado tutte quelle industrie le quali non servano al commercio esclusivo del sobborgo.

Debo ora brevemente difendere la mia proposta dalle obiezioni mosse contro e dal signor ministro e dall'onorevole Mazza.

Gli esempi addotti dal signor ministro di quelle industrie confinate nei sobborghi, che fanno ingenti guadagni, sono evidentemente compresi nella eccezione che io ebbi l'onore di proporre.

Infatti, sia gli stabilimenti d'illuminazione a gaz, sia le fabbriche di zolfanelli, le fabbriche di candele, e via dicendo, sono ivi confinate dai regolamenti di polizia urbana, perchè

l'abitato principale non sia molestato o dai loro rumori o dalle loro emanazioni anti-igieniche.

Ma l'obbiezione che più mi fece impressione si fu quella dell'onorevole Mazza, il quale accusava d'ingiustizia la mia proposta, quasiché io avessi voluto favorire più gli esercenti dei sobborghi che quelli dell'abitato principale; quasiché il vantaggio che io volevo loro arrecare fosse a detrimento di quelli dell'abitato principale. Quest'imputazione mi giunse strana, stantechè io aveva osservato che l'articolo 12 di questa legge fa pure un favore agli aggregati principali di quei comuni che hanno sobborghi separati. L'articolo 12 della Commissione, proposto, credo, dal Ministero, dice:

« Nei comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, il diritto fisso per gli esercenti in esso compresi, verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria. »

Dunque il Ministero e la Commissione hanno pur voluto favorire l'abitato principale; ma perchè non hanno anche provveduto alle condizioni eccezionali dei sobborghi? Nessuno ci pensò; io ho creduto di rimediarmi colla mia aggiunta. Ma che! Per la ragione che io ho dimostrato che la condizione degli esercenti dei sobborghi era peggiore di quella degli esercenti dell'abitato principale, perchè io ho fatto vedere che meritavano riguardo, mi si viene a dire che ho presentato una proposta ingiusta? Per verità dichiaro che non lo posso comprendere.

Accetto adunque, come ho detto, l'aggiunta fatta dal ministro, perchè spiega veramente la mia idea, ma non posso accettare le due aggiunte fatte dalla Commissione e quella fatta dall'onorevole Mazza, perchè distruggerebbero completamente l'effetto della mia proposta.

DI REVEL, relatore. Io non ripeterò alla Camera le considerazioni che già furono esposte per dimostrare che realmente la proposta dell'onorevole deputato Borella, intesa a favorire le industrie minute dei sobborghi, indirettamente non fa loro verun vantaggio e contiene un principio la cui applicazione sarebbe meno giusta, perchè queste industrie minute, ove siano in condizioni di ricavare minori profitti, verranno naturalmente classate nell'ultima categoria e le industrie maggiori quando si concentrino in quei sobborghi, verranno ad avere un favore che non meritano.

Fra le industrie che il signor ministro ha accennato potersi riscontrare nei sobborghi, non vi sono solo quelle che ha indicate poc'anzi l'onorevole Borella; se si percorre la classe prima e seconda della tabella A, risulta che molte di queste industrie trovano più conveniente sede nei sobborghi, che non nell'abitato principale, e che ivi si esercitano, non perchè siano ivi relegate dalla polizia urbana, ma per convenienza privata.

Aggiungerò poi che, quantunque fosse nell'intenzione dell'onorevole Borella di non applicare questa sua disposizione che alla tabella A, tuttavia i termini della medesima la fanno estendere a tutte le altre tabelle egualmente; cosicchè, se date una scorsa alla tabella B, che è la seconda della legge, voi troverete alcune industrie le quali ove andassero a stabilirsi in questi sobborghi, avrebbero un vantaggio immenso; se cominciate dalla categoria dei banchieri, può avvenire che uno di essi il quale sarebbe posto in primo grado se abitasse nel concentrico dell'abitato, in Torino, per esempio, non lo sia, solo perchè abita oltre il viale che divide il sobborgo di Dora dalla città, e così, invece di pagare 2800 lire, non dovrebbe più sborsarne che 800; nè credo sicuramente che si voglia accordare a questo banchiere questo insigne favore a pregiudizio dell'erario.

Evidentemente nella sua proposta l'onorevole Borella è andato più oltre di quanto fosse la sua intenzione, e credo che la Camera agirà saviamente riducendola nei termini in cui essa aveva in animo che fosse circoscritta.

Le spiegazioni che la Commissione propone tendono a questo scopo, e per conseguenza io spero che la Camera vorrà accettarle.

MAZZA P. Io riconosco per primo la lealtà dell'onorevole Borella; ma credo di aver dimostrato con chiarezza che la sua proposizione, adottata ieri dalla Camera, avrebbe per risultato un'ingiustizia; poichè, quanto al comprendere nell'ultimo grado tutti gli esercenti meno facoltosi, già vi provvede l'economia della legge che si dibatte. Ora la proposta del deputato Borella riuscirebbe evidentemente ingiusta, nel caso che non solo più esercenti dei sobborghi, ma uno soltanto di essi fosse meritevole di essere collocato nel secondo grado o nel primo anzichè nell'ultimo. Imperocchè, in tal caso, la proposta di cui parlo avrebbe posto nell'ultimo grado questo esercente, mentre, a tenore della legge, e secondo giustizia, il medesimo avrebbe dovuto collocarsi nel primo o nel secondo grado.

Rispondo poi all'onorevole relatore che nella graduazione da farsi in conformità della legge, accadrà moltissime volte che, dovendosi stabilire i diversi gradi per gli esercenti, il verificatore e le Commissioni, trattandosi di presumere i redditi, e di non fissarli sopra una base assoluta, aritmetica, saranno ben sovente in forse di assegnarli piuttosto all'uno che all'altro grado. Ora la Camera, approvando ieri la proposta del deputato Borella, ha stabilito per criterio di maggiore povertà l'abitazione degli esercenti nei luoghi distanti dal centro principale, ove sia provato che la maggioranza di quella popolazione è di poveri. Che se questo criterio, per le ragioni che ho già esposto, può essere spesso fallace, conducente a ingiustizia, e così danneggiare anzichè vantaggiare in generale i poveri esercenti, questo però non toglie, che quando ci sia parità di rendita presunta, l'abitare degli esercenti in luoghi distanti dal centro principale non sia un motivo abbastanza valevole per far piegare la bilancia in favore piuttosto dell'esercente del sobborgo, che dell'abitante del centro principale.

In questo modo la proposta dell'onorevole Borella verrebbe, per così dire, nettata da quel difetto che ne farebbe sorgere ingiustizie, volendola esattamente applicare; e nello stesso tempo non sarebbe inutile, giacchè fornirebbe ai verificatori e alle Commissioni tassanti un vero e buon criterio nei casi dubbi, per collocare nei rispettivi gradi gli esercenti.

Io insisto pertanto nel mio emendamento, e dichiaro di non avere difficoltà di accettare eziandio l'aggiunta del signor ministro, siccome quella che può accordarsi benissimo con la mia proposta medesima.

DI REVEL, relatore. Io non ritornerò sulle osservazioni che ho fatte; io credo di aver dimostrato che quest'aggiunta non dà nè toglie, perchè l'apprezzamento sta nel verificatore. Approvandosi la proposta della Commissione, nessuno potrà venire a contrastare e dire: io era abitante nel sobborgo, e non fui portato nell'ultima classe, ma invece sono compreso come abitante nel centro principale.

Quanto all'appunto fatto dall'onorevole Borella che la Commissione si sia preoccupata dei centri principali di popolazione e non dei centri accessori, io dirò che la Commissione effettivamente propone un articolo concernente i centri principali che hanno una popolazione minore della metà del complesso del comune in cui la tassa deve seguire.

Osserverò poi che rispetto ai centri minori è già provve-

duto colla legge attuale, la quale all'articolo 8 porta « nei comuni la cui popolazione complessiva è di cinquemila abitanti, gli esercenti nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale, pagheranno il diritto fisso in ragione della loro popolazione complessiva, come se formassero insieme un comune separato, e gli esercenti dell'abitato principale pagheranno il diritto fisso in riguardo alla popolazione complessiva del comune.

Qui c'era un aggravamento per l'aggregato principale ed una disposizione di favore assai ampia riguardo alle popolazioni aggregate; non era dunque il caso che in questa legge si venisse a riproporre una disposizione che già esiste e che non vi era ragione di estendere maggiormente.

ROBECCHI. Io nulla più desidero di vedere, per quanto è possibile, attuabile ed attuato il bene che ha desiderato l'onorevole mio amico Borella, e nello stesso tempo di ovviare agli inconvenienti che potrebbero nascere dalla sua proposta; ma mi è venuto uno scrupolo, e lo espongo alla Camera, perchè ne faccia quel conto che crede, prima di venire alla votazione. Mi pare che l'aggiunta fatta dalla Commissione, massime là dove qualifica i poveri, dei quali s'intende di parlare nella proposta dell'onorevole Borella, possa fare un po' di torto al nostro paese.

Fuori del Piemonte nessuno sa la storia nè dell'emendamento Borella, nè dell'aggiunta fattavi dalla Commissione; ora, leggendo nella legge che vi sono tra noi dei sobborghi nei quali sono in maggioranza i poveri, e quali poveri? Quelli soccorsi dagli istituti di beneficenza, diranno: oh! che? Il Piemonte è dunque un paese dove vi hanno sobborghi pei miserabili, dove vi hanno sobborghi nei quali sono confinati quelli i quali vivono di elemosina? Non vi pare che queste riflessioni si possano fare? Ma questo sarebbe veramente un torto al nostro paese. Il nostro paese non versa in così pietose condizioni.

VALERIO. Domando la parola.

ROBECCHI. Ci è bene stata minacciata la piaga del pauperismo, e vi ricorderete in qual tempo; mi pare che fosse quando si trattava della legge d'abolizione dei corpi religiosi, ma fortunatamente questa minaccia sinora non si è avverata, e spero bene che non si avvererà mai.

Io ho voluto fare questa riflessione perchè la Camera vi pensi prima di adottare la proposta della Commissione, e veda se mai vi fosse altro modo di aggiustare questa faccenda.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Pregherei prima il signor presidente di rileggere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L'eccezione contenuta nell'alinea precedente non sarà applicata che a quei sobborghi i quali per mezzo dei rispettivi municipi avranno fatto constare che l'estremo limite del loro abitato dista di oltre 400 metri dall'altro, e che la maggioranza della loro popolazione è abitualmente soccorsa da pubblici istituti di carità.

VALERIO. L'aggiunta proposta dalla Commissione è veramente distruttiva dell'articolo ieri votato dalla Camera; e qui duolmi di non poter essere d'accordo coll'onorevole Robecchi, il quale dice che non siamo in tale condizione per cui possano chiamarsi povere intere masse di popolazioni agglomerate. Egli non conosce la condizione di uno dei sobborghi di Torino, il borgo Dora. In questo non solo è povera la maggioranza, ma lo sono i quattro quinti della popolazione.

Ho detto che la proposta della Commissione distrugge interamente l'articolo ieri votato; con questo, gli esercenti del

borgo Dora sarebbero certamente collocati nell'ultima categoria, perchè la miseria di quella popolazione è immensa, nè potrebbe essere maggiore; coll'aggiunta della Commissione, invece, sarebbero collocati nelle diverse categorie come gli altri dell'abitato principale, perchè quella popolazione non è soccorsa da istituti di beneficenza, che non vi esistono.

Il parroco del borgo Dora, con una popolazione poco lontana dai 18 ai 19,000 abitanti, non ha, per soccorrere i suoi poveri, che lire 2500; non vi esistono quelle speciali istituzioni di beneficenza, quei *bureaux de bienfaisance* che sono in Francia; non vi esistono le leggi pauperarie che sono in Inghilterra, e solo nel caso che vi esistessero, potrebbe calzare l'emendamento proposto dall'onorevole conte di Revel. Ma, non essendovi queste istituzioni, egli è evidente che i poveri soccorsi dagli istituti di beneficenza saranno sempre in grandissima minorità, e che quindi gli esercenti del borgo Dora saranno collocati nelle stesse condizioni in cui sono posti gli esercenti di Torino.

Non temo di dire, e vorrei anzi che mi sentisse tutto il mondo, che nel borgo Dora, sopra 18,000 abitanti, 14,000 sono poveri; questa povertà fu riconosciuta da una statistica fatta per opera di cittadini nel 1845.

Io ricordo, e mi onoro di avere iniziata e promossa una istituzione chiamata *dei soccorsi invernali e degli scaldatoi*, la quale, dopo avere adempita l'opera sua di carità, per opera di benemeriti cittadini divisi in altrettante Commissioni, procedette a fare la prima e l'unica statistica della miseria in Torino.

Questa statistica, i di cui risultati vennero presentati al Re Carlo Alberto e al suo ministro degli interni di quel tempo il signor Des Ambrois, dava questi dolorosissimi risultati, la proporzione dei quali è andata sempre via crescendo a misura che si fece viemaggiormente sentire nel borgo Dora la mancanza di comunicazioni colla città, dopo che venne privato ancora di varie grandi manifatture che prima vi esistevano, e questa miseria oggimai è giunta ad un tal punto che sono d'avviso difficilmente possa accrescersi ancora.

Io non dirò che l'emendamento proposto dal deputato Borella provveda sufficientemente a questa straordinaria miseria, tuttavia qualche aiuto le darebbe sempre, e sono lieto che sia venuta una circostanza per dire altamente nel seno del Parlamento che, accanto alla ricca e comoda Torino, esiste una popolazione che è destituita di ogni istituto di beneficenza, e che è in massima parte povera.

Aveva il borgo Dora un solo aiuto che gli veniva dalla munificenza reale, e questo aiuto erano gli asili infantili sorretti dalla generosità di Re Carlo Alberto. In seguito ad urti avvenuti tra il Ministero dell'istruzione pubblica e gli istituti monacali che dirigevano quegli asili, i quali davano almeno un po' di minestra ed un tozzo di pane a 400 o 500 bambini di quella povera popolazione, essi vennero chiusi...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Domando la parola.

VALERIO... dimodochè anche quest'ultimo aiuto venne tolto al borgo Dora. Quindi è bene che si sappia, che l'emendamento proposto dalla Commissione verrebbe interamente a distruggere, anche per quel borgo, quegli scarsi benefici risultati che gli verrebbero dall'emendamento Borella.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Nella sua calda perorazione, l'onorevole deputato Valerio fece sentire che il borgo Dora si trova in condizioni miserrime, e che venne ad aggravare la sua trista condizione un provvedimento del Ministero dell'i-

struzione pubblica, mediante il quale si dovettero chiudere parecchi asili infantili i quali erano diretti da una corporazione religiosa che, oltre al fornire qualche istruzione, distribuiva minestre ed altri sussidi materiali a favore della popolazione più povera.

Mi rincresce di dover smentire quest'asserzione dell'onorevole deputato Valerio.

VALERIO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Ma la dignità del Ministero che rappresento, e la responsabilità, che sento altamente, de'miei atti, mi dà coraggio per dichiarare apertamente che quanto egli ha esposto è destituito di fondamento.

È vero che la generosità del Re Carlo Alberto manteneva parecchi di questi asili, soccorrendo del proprio certe suore, così dette di Sant'Anna; è vero altresì che il ministro dell'istruzione pubblica, onde venisse eseguita una legge che riguarda l'insegnamento, promulgava una circolare colla quale dichiarava che tutti coloro che insegnavano dovessero dimostrare di essere muniti dei requisiti necessari, fra i quali si comprendeva il certificato di avere subito un esame. Nel dare questi provvedimenti, il ministro aveva per fermo di adempiere un suo stretto dovere, quello di far eseguire la legge.

Le suore di Sant'Anna, le quali erano incaricate di dirigere questi asili infantili nel borgo Dora dalla munificenza del Re Carlo Alberto e quindi dal suo degnissimo successore Vittorio Emanuele, furono riluttanti alle prescrizioni del Governo, e dichiararono di non potere sostenere la prova degli esami; ed essendo questo loro divisamento pervenuto all'orecchio del sovrano per mezzo degli impiegati del proprio patrimonio, egli subito ordinò che siffatti asili si dovessero affidare ad altre suore insegnanti le quali avessero ottemperato alla legge.

Ciò stando, vennero posti sotto la direzione delle suore di San Giuseppe, di quelle cioè che dipendono dal vescovo di Pinerolo. Io non dubito di asserire che il provvedimento dianzi accennato, ben lungi di avere recato detrimento a tali asili, tornò loro assai proficuo; locchè può agevolmente verificarsi da chiunque voglia visitarli.

Sta intanto il fatto che questi utilissimi istituti, i quali per l'addietro furono mantenuti da Re Carlo Alberto e continuano ad esserlo dal suo successore, si trovano in una condizione assai migliorata. Questo è quanto godo di poter affermare e che era mio debito di non tacere.

VALERIO. Io ho domandato la parola per un fatto personale.

Quello che ora ho detto, lo mantengo, perchè è la mera verità e nulla di più. Io non ho giudicato, nè ho inteso di recare sentenza sul provvedimento del signor ministro, ma ho dipinto soltanto la situazione del borgo Dora. Io ho narrato, che dietro un urto avvenuto tra il signor ministro dell'istruzione pubblica ed alcuni istituti monacali, quegli asili erano stati chiusi. Ora il signor ministro afferma che vennero riaperti. Io replicherò che verisimilmente lo furono solo da tre o quattro giorni, imperocchè, tre giorni or sono, il mio collega ed amico Correnti, il quale abita vicino a borgo Dora, ebbe un lungo colloquio col parroco del borgo stesso, e mi disse che era a dolere che quegli asili si tenessero chiusi e non fossero stati affidati ad altre suore insegnanti, oppure all'istituzione degli asili infantili di Torino. Se quegli stabilimenti furono riaperti, io ne sono ben lieto, e benedico al principe che continua le opere di beneficenza del suo genitore; ma persisto a sostenere che io aveva ragione di dire

quello che ho detto, perchè l'ho attinto da una persona delle cui parole non potevo nè posso avere dubbio.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. In replica a quanto disse l'onorevole Valerio, aggiungerò che quegli asili rimasero chiusi per ben pochi giorni, imperocchè alle suore di Sant'Anna succedettero immediatamente le suore di San Giuseppe, le quali, come dissi, sono sotto la direzione del vescovo di Pinerolo. Questa è una verità, che credo non si possa porre in dubbio.

Insomma gli asili d'infanzia, i quali erano mantenuti a spese del patrimonio del Re, sussistono tuttora, e sussistono in condizioni migliori di quelle in cui erano prima.

Non è mia intenzione di farmi ad indagare chi abbia riferito questo fatto all'onorevole Valerio, e se chi glielo ha riferito sia stato bene informato; quello di cui lo posso accertare si è che gli asili sono aperti, e non solamente sono aperti adesso, ma sono sempre stati aperti, meno però (il che non lo so precisamente) durante una sospensione di sette o otto giorni, sospensione che è cessata da parecchi mesi, perchè la questione, a cui si è accennato, insorse, se non erro, fin dal mese di dicembre scorso.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

DI REVEL, relatore. L'onorevole deputato Robecchi ha sollevato una questione che chiamerei piuttosto di convenienza, intorno all'emendamento proposto dalla Commissione. Egli si preoccupa dell'effetto che possa fare all'estero la lettura di una legge, la quale contenga una disposizione che ammetta che i poveri, soccorsi da istituti di pubblica beneficenza, occupino interi borghi. Egli pensa che da questo si possa supporre che realmente il nostro paese abbondi di poveri in una proporzione straordinaria, e che ciò possa far torto al nostro Stato.

Io mi permetto di fargli presente che anzi la Commissione colla sua aggiunta viene ad attenuare quell'effetto che l'onorevole Robecchi temeva potesse prodursi all'estero, intorno al numero dei poveri che potessero trovarsi in alcuni sobborghi del paese; poichè la proposta dell'onorevole Borella ammetteva già la possibilità che la maggioranza della popolazione potesse constare di poveri, quando all'incontro la Commissione invece non considera come poveri, che quelli che sono soccorsi da istituti di beneficenza. Essa suppone che il numero degli individui realmente poveri sia minore di quanto la prima parte di questo articolo lo potrebbe lasciare intendere, e suppone poi ancora una cosa, che non dovrebbe essere mal gradita al paese, ed è che ci siano istituti di beneficenza i quali sopperiscano ai bisogni dei poveri, e che questi istituti di beneficenza esistano nei sobborghi come nel concentrico della città; e questo io lo reputo una verità, mentre non dubito che tutti gli istituti di beneficenza che sono stabiliti nel concentrico della città soccorrano indistintamente gli abitanti, sia dell'abitato principale, sia dei borghi che ne sono l'accessorio.

Se parliamo poi di soccorsi distribuiti per parrocchie, i borghi hanno istituti al pari del concentrico della città. Vi sono le congregazioni locali di carità stabilite per ogni parrocchia, le quali hanno, qual più, qual meno, somme da disporre, secondochè la beneficenza pubblica maggiormente si estende. Avvi lo stabilimento di San Paolo che comprende, in quanto ai soccorsi medici e di farmacia, tutto il territorio di Torino; avvi la congregazione di San Luigi Gonzaga, la quale ha un elemosiniere per ogni parrocchia, e distribuisce le somme applicate a questi soccorsi indistintamente, mediante un assegno ad ogni parrocchia. Quindi io non posso accettare questa distinzione. Se vi sono nel concentrico della

città stabilimenti di beneficenza, essi non si restringono a soccorrere unicamente i poveri dell'abitato principale, ma si estendono a tutti quelli della città, compresi i borghi del territorio.

In una parola, o signori, noi abbiamo ieri votato un articolo che è in senso inverso, mi si permetta di dirlo, dell'idea del proponente; giacchè egli voleva collocare nell'ultimo grado i commercianti dei sobborghi che si trovino in condizioni meno favorevoli di quelli del concentrico. Ma, stando ai termini di quell'articolo, verrebbero a godere di questo favore anche gli esercenti i quali hanno profitti maggiori. E questa non era la sua intenzione. Bisogna dunque riparare a questa necessaria conseguenza di un articolo il quale è stato adottato, tutta la Camera lo sa, senza discussione. L'aggiunta che noi proponiamo toglie questa difficoltà; lascia graduare convenientemente nel sito ove debbono trovarsi quelle industrie più importanti che si esercitano nei sobborghi, e in pari tempo mantiene il principio che chi ha lucri minori sia collocato negli ultimi gradi.

Ripeterò ancora una volta che le Commissioni che avranno a graduare gli esercenti, classe per classe, faranno un'apprezzazione dei profitti degli esercenti; collocheranno nei primi gradi quelli che fanno maggiori profitti, e nel secondo quelli che ne realizzano dei mediocri, e negli ultimi quelli che ne faranno minori. Tra questi minori o maggiori profitti starà l'apprezzazione delle Commissioni; ogniqualevolte esse riconosceranno che una data industria, esercitata nei sobborghi, profitti meno (dato un egual numero di esercenti stabiliti nel concentrico), metterà questa nel secondo grado; se sarà riconosciuto che gli esercenti del sobborgo guadagneranno di più, li metterà nel grado maggiore. Si tratta di estimazione, ed a questo noi non possiamo tener dietro. La legge affida questo al criterio delle Commissioni: qualunque siano le disposizioni che vogliate fare per limitare questo criterio, io stimo che arrecherebbero maggiori difficoltà alle Commissioni nella loro opera d'apprezzamento, piuttosto che facilitazione al loro lavoro, già molto difficile.

Ritenga poi la Camera che rispetto a Torino non sono già le Commissioni del municipio che abbiano a fare questa apprezzazione, è la Camera di commercio stessa per mezzo di Commissioni che eleggerà nel suo seno.

Ora gli uomini che debbono portare giudizio su questa materia, per le speciali cognizioni che essi hanno, mi pare che presentino tali guarentigie per cui possiamo essere certi che apporteranno, nel compimento della loro opera, avvedutezza non minore e non minor zelo di quanto possano portare altrove i Consigli comunali.

AFPRONI. Tutti gli oratori che hanno preso la parola, dopo l'emendamento proposto dalla Commissione, all'altro precedentemente votato dietro proposta del deputato Borella, si sono accinti a dimostrare specialmente la povertà dei sobborghi della città di Torino.

Ma, o signori, nello Stato, mi pare che la condizione delle altre città, degli altri villaggi, sia molto peggiore che non quella di Torino.

Le viste bisogna portarle in generale, e non restringerle alla capitale dove, affluendo tutte le ricchezze dello Stato per ragione della concentrazione amministrativa, le risorse sono più abbondanti, come pure i mezzi di soccorso.

Non così avviene nelle provincie, in molte delle quali mancano anche gli istituti di beneficenza e sono in estrema miseria; cosicchè, a termini dell'articolo proposto dalla Commissione, non avrebbero neppure diritto a questa graduazione che sarebbe inclusa nell'emendamento del deputato Borella.

Ricorderò alla Camera le relazioni che si sono stampate l'anno scorso nella città di Genova, dopo l'invasione del colera: descrissero così al vivo l'indigenza e la privazione delle famiglie povere che commovevano l'anima di chiunque le leggeva, di chiunque rifletteva a quella terribile miseria della popolazione accanto alla opulenza. Io ricordo tutte le cose miserande che si scopersero quando si fondò l'Istituto di San Vincenzo in Cagliari. La Commissione che fu creata per le investigazioni necessarie a compiere l'atto di carità cittadina, era spaventata dai dolori e dai patimenti di quella povera gente. Intanto noi non pensiamo che a Torino. Bisogna pensare a tutti.

Nè a me fa ombra il disonore al quale andiamo incontro, rilevando lo stato della gente povera nel nostro paese; no, signori. Giustizia vuole che sia fatta palese la verità, affinché il Parlamento ed il paese sentano lo stimolo ed il bisogno di rimediare a queste affezioni, a queste miserie.

Riguardo poi all'emendamento, a me pare che, per fare che facciano e la Commissione e la Camera, non possono riparare il fatto senza rivenire sul voto di ieri; atto che io non consiglierò mai. Opinerei piuttosto di andare avanti, perchè credo che faremo molto meglio proseguendo a votare la legge, rinunciando a studiare una conciliazione che, secondo le regole della logica e del buon senso, io reputo impossibile.

L'aggiunta proposta dalla Commissione non fa altro che aprire la strada a nuovi arbitrii, a nuove indagini, a nuove difficoltà cui dovrà andare incontro la legge nella sua applicazione. Si dovranno fare nuovi studi, nuove ricerche; vi saranno nuovi intrighi, rimanendo ferma l'impossibilità di poter conciliare questo voto della Commissione col principio che ha proposto il deputato Borella. Io posso lodare le sue intenzioni, e tutti siamo d'accordo nel sentimento di voler portare ai poveri il maggior sollievo possibile, ma nessuno vorrà dire che non complicasce poi assai e assai l'attuazione pratica che pur era la più difficile ad ottenersi con minore ingiustizia anche prima dell'emendamento.

Il rimedio che ci propone la Commissione, è la distruzione dello stesso principio, è, in sostanza, un voto contrario al voto di ieri.

Io ho votato contro l'emendamento; ma oggi voterò contro la proposta della Commissione, perchè vi è in mezzo la dignità della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. I tre emendamenti che sono proposti non si escludono a vicenda, e quindi possono essere successivamente posti in votazione. Se non che l'emendamento del signor ministro, essendo una continuazione del periodo che costituisce l'emendamento del deputato Borella, si dovrà necessariamente porre ai voti per primo.

L'emendamento Borella era così concepito:

« Sono pure collocati nell'ultimo grado gli esercenti dei sobborghi di un comune, separati evidentemente dall'abitato principale e la cui popolazione risulti composta in maggioranza di poveri, fatta però eccezione di quelle industrie che sono confinate dai regolamenti di polizia urbana nei suindicati sobborghi. »

L'emendamento del signor ministro, che farebbe seguito a questo, porta: « e di quelle industrie e commerci che non servono esclusivamente alla consumazione della popolazione locale. »

L'emendamento del deputato Mazza Pietro è così concepito:

« Questa disposizione non avrà luogo che a parità di reddito presunto tra gli esercenti dei sobborghi e quelli del centro principale. »

Finalmente l'emendamento della Commissione sarebbe in questi termini :

« L'eccezione contenuta nell'alinea precedente non sarà applicata che a quei sobborghi i quali, per mezzo dei rispettivi municipi, avranno fatto constare che l'estremo limite del loro abitato dista di oltre 400 metri dall'altro, e che la maggioranza della loro popolazione è abitualmente soccorsa da pubblici istituti di carità. »

Pongo ai voti anzitutto l'addizione del signor ministro.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti quella del deputato Mazza Pietro.

(La Camera rigetta.)

Ora metto a partito l'emendamento testè letto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Rimane a mettersi ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 10 proposto dalla Commissione :

« Quelli poi che espongono in vendita mercanzie contro i muri, sotto tenda o sparsi in siti pubblici, pagheranno la metà solo del diritto fisso stabilito pel grado infimo della classe o professione a cui appartiene il loro esercizio. »

DI REVEL, relatore. Deve togliersi quel poi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ultimo alinea senza la parola poi.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 10, composto dei vari paragrafi che sono stati successivamente adottati.

(La Camera approva.)

« Art. 11. Non faranno numero per la graduazione quegli esercenti che per disposizione di legge sono collocati in un determinato grado. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Il deputato Guillet propone quest'aggiunta :

« Tutte le società anonime per industrie e professioni contemplate nella tabella D della legge saranno, come le altre società ed i privati esercenti simili industrie e professioni, imposte in conformità di detta tabella. »

Il deputato Guillet ha la parola per svolgerla.

GUILLET. La loi du 7 juillet 1853, qui continuera à régir la matière des patentes dans tous les cas où elle n'aura pas été modifiée par le projet que nous discutons, a donné lieu, de toutes parts, à des plaintes qui ne sont que trop fondées ; mais de toutes ces plaintes aucune ne me paraît mieux justifiée que celle qui est portée devant la Chambre par le directeur général de la manufacture d'Annecy et Pont contre la disposition qui soumet quelques sociétés commerciales à un régime exceptionnel et des plus vexatoires.

L'honorable monsieur Laeuffer, qui dirige cette grande entreprise, n'est pas seulement un excellent citoyen, c'est encore un homme d'une rare intelligence et d'une incroyable activité, qui a rendu florissante une importante industrie qui se mourait.

Un petit nombre de capitalistes, confians, à juste titre, dans une direction si éclairée, se sont joints à lui pour relever une œuvre qui tombait, et, tous ensemble, ont formé cette société dont il est l'esprit dirigeant. Monsieur Laeuffer a donc bien raison de combattre le germe funeste qui est déposé dans l'article 25 de la loi du 7 juillet 1853.

Avant de démontrer la légitimité des griefs que la pétition de monsieur Laeuffer a exposés, je dois commencer par répondre à la proposition d'ajournement qui a été faite par la Commission. Nous devons regretter que la Commission n'ait pas cru que le moment fût venu de faire ressortir, avec l'au-

torité qui lui appartient, la solidité des motifs invoqués par le pétitionnaire, non dans un intérêt particulier seulement, mais dans l'intérêt commun de toutes les sociétés de commerce, comme dans l'intérêt suprême de la justice.

C'est parce que la pétition touche à des considérations si élevées qu'il est extrêmement regrettable que la Commission, dans sa hâte d'en finir avec un projet de loi qui n'a, à ses yeux, que la valeur d'une mesure provisoire, ait cru devoir se borner à conclure à un renvoi à la Commission chargée d'examiner le projet définitif.

Mais, lorsqu'un article de loi renferme, comme l'article 25, dont j'ai parlé, une inégalité flagrante entre des fabricans qui exercent la même industrie ; lorsque, avec cet article de loi, on peut violer le domicile de nos concitoyens, scruter leurs registres et leur correspondance, ce n'est pas dans un avenir plus ou moins éloigné que cette loi doit être révisée, c'est incontinent et sans délai. Ce n'est pas l'année prochaine seulement que le Statut doit être une vérité, c'est aujourd'hui, c'est demain et toujours.

D'après l'article 25 de la loi du 7 juillet 1853 l'impôt à payer par les sociétés anonymes est basé sur le revenu de l'année précédente. Rien de mieux jusque-là ; mais comment ce revenu est-il apprécié ? Est-ce par le nombre des métiers ou des broches, comme pour les autres fabricans qui exercent la même industrie ? Cela devrait être assurément, si le principe de l'égalité devant la loi était respecté ; cependant cela n'est pas. Quel est donc le moyen qui est laissé au fisc pour constater le revenu des sociétés anonymes ? Ce moyen c'est celui que l'intérêt suprême de la société n'a confié qu'à des magistrats, dans des circonstances graves, pour suivre la trace des malfaiteurs qui viennent l'épouvanter, et lorsque, pour acquérir la preuve de leurs méfaits, il est absolument nécessaire de pénétrer dans leur demeure et d'y prendre connaissance de leurs papiers les plus secrets. Oui, messieurs, c'est une telle inquisition si odieuse, quand elle s'applique à des citoyens paisibles et honnêtes, que la loi de 1853 a érigée en auxiliaire du Trésor public pour fixer l'impôt que des commerçants recommandables et pleins d'honneur doivent payer à la société.

J'étais bien sûr que des procédés si intolérables et si injurieux pour le commerce n'étaient en usage dans aucun des pays auxquels nous demandons quelquefois des antécédens. J'ai cependant fait prendre des renseignemens en France et en Angleterre. On a répondu qu'heureusement l'on n'y connaissait pas un pareil régime. En Angleterre, je ne crains pas de l'affirmer, une semblable législation provoquerait une indignation universelle, et elle serait rapportée dans le plus bref délai, si elle avait pu se glisser par surprise dans les actes du Parlement. Nous ne croirons pas devoir faire moins pour notre pays, à l'égard duquel personne ici n'est disposé à souffrir la violence au dedans, pas plus que l'humiliation au dehors.

Et d'ailleurs, pourquoi ces vexations dont s'est armée la loi de 1853 ? Qui ne comprend que la bonne foi est seule dans le cas d'en éprouver du dommage ? Supposez des manufacturiers qui ne soient pas d'une loyauté à toute épreuve, s'inquiéteront-ils de la visite de leurs registres ? Non, messieurs, ils n'auront pas à s'en inquiéter, car ils savent qu'il existe mille moyens de déjouer des investigations indiscrettes. La loi de 1853 encourage donc la fraude ; c'est pourquoi il y a urgence de la modifier, plus encore en raison du danger qu'elle présente au point de vue moral, qu'à cause des vexations qu'elle entraîne, quelque grandes qu'elles soient. Il y a urgence de revenir au droit commun, et de faire disparaître

la diversité de traitement qui existe entre ceux qui exercent la même industrie. Les particuliers qui exercent la même industrie que la société de commerce d'Anney et Pont sont assujétis à un impôt qui est déterminé par le nombre des métiers, conformément au tableau D qui est annexé à la loi de 1853. C'est là un signe sensible qui frappe tous les yeux, qui ne trompe point et qui ne froisse personne. C'est celui que la justice et l'égalité devant la loi doivent faire adopter pour les sociétés de commerce, aussi bien que pour les particuliers.

Je prévois une objection à laquelle je veux répondre. On dira peut-être que les sociétés anonymes sont des sociétés par actions qui doivent être soumises au contrôle de l'autorité publique dans l'intérêt des actionnaires eux-mêmes. Je ne puis, messieurs, admettre une telle doctrine. Les devoirs des sociétés anonymes sont définis par le Code de commerce, comme ceux de toutes les autres sociétés, et j'avoue que je n'ai rien pu trouver dans ce Code qui soit de nature à légitimer l'objection que je combats.

Les sociétés anonymes ne peuvent exister, il est vrai, qu'en vertu d'une autorisation souveraine; mais, quand elles justifient de cette autorisation, on ne peut exiger d'elles rien au delà de ce qui est écrit dans le droit commun. Or, je l'ai dit et je le répète, le Code de commerce n'impose point aux sociétés anonymes, pas plus qu'aux autres sociétés de commerce, l'obligation de soumettre leurs registres et leurs livres aux agents du fisc, ni à aucun autre agent de l'autorité.

Ne confondons pas les sociétés anonymes qui sont créées dans un intérêt de spéculation privée avec les grandes compagnies anonymes dont les opérations intéressent directement le public. Celles-ci, je le comprends, peuvent être soumises et sont assujéties en effet par le titre même de leur institution à une vigilance et à un contrôle qui sont exercés par un commissaire du Gouvernement; telles sont les Banques nationales, les sociétés de chemins de fer et d'autres compagnies qui émettent des actions cotées à la Bourse. Mais les sociétés de cette espèce n'ont rien de commun avec les sociétés d'une nature purement privée, près desquelles il n'existe aucun commissaire royal, qui sont régies uniquement par le Code de commerce, et qui sont les seules auxquelles se rapporte la proposition que j'ai eu l'honneur de faire à la Chambre.

Le mode d'évaluation du revenu des sociétés anonymes qui est en usage actuellement n'est pas seulement une source intarissable de vexations et de fraudes, c'est encore une source de dangers. Quelle que soit en effet la réserve qui est imposée aux agents du fisc, chargés de vérifier les livres d'une société de commerce pour constater ses bénéfices, le résultat de cette vérification finit presque toujours par devenir public. Alors, s'il y a perte, le crédit de cette maison est ébranlé, et sa condition, qui aurait pu ne subir qu'un échec accidentel et passager, ne tarde pas à empirer. L'exercice financier se cloît-il, au contraire, par des bénéfices un peu notables, alors les ouvriers, qui entendent ne subir aucune réduction de salaires lorsque les temps sont difficiles pour leurs patrons, commencent à murmurer si leurs salaires ne sont pas augmentés au gré de leurs calculs; calculs dans lesquels ils ne peuvent pas, à supposer qu'ils y soient disposés, tenir compte des bénéfices qui ont pour origine des opérations étrangères à leur main d'œuvre. Des murmures à ces grèves si funestes à l'industrie, à la paix publique et aux malheureux ouvriers dont elles accroissent la détresse, il n'y a qu'un pas. Un simple accident suffit pour le faire franchir; nous l'avons vu.

Je n'insisterai pas davantage, messieurs, parce que cela me

paraît inutile. Il me suffira de lire, avant de terminer, la pétition si convenable et si bien motivée que le directeur général de la manufacture d'Anney et Pont a eu l'honneur d'adresser à la Chambre. La voici :

« Messieurs,

« En ma qualité de directeur général de la manufacture d'Anney et Pont, j'ai l'honneur de vous représenter que, par la loi du 7 juillet 1853, relative à la taxe sur l'industrie et le commerce, on est sorti, par rapport à nos établissements, de la règle établie pour tous ceux du même genre qui existent dans les Etats sardes, et nous ne pouvons comprendre pourquoi l'on nous place en dehors du droit commun.

« Nous sommes société anonyme, il est vrai, mais, néanmoins, filateurs et tisseurs de coton comme tous nos collègues; pourquoi donc une société de ce genre devrait-elle être traitée plus mal que toutes les autres manufactures qui exercent la même industrie?

« Nous ne croyons pas qu'on veuille décourager l'esprit d'association, sans lequel aucune grande entreprise n'est possible, et dans cette conviction nous ne savons où trouver le motif qui nous fait traiter, sous tous les rapports, plus mal que nos concurrents. Nous avons comme eux des broches de filatures, des métiers à tisser, des tables à imprimer, etc. : pourquoi ne serions-nous pas comme eux aussi taxés d'après le nombre de ces diverses machines, au lieu de nous obliger à faire connaître chaque année nos bénéfices ou nos pertes, pour éclairer nos concurrents qui, eux, ont le droit de les tenir cachés? C'est encore un avantage qu'on leur donne sur nous, sans que nous puissions comprendre le motif de cette différence à notre préjudice; car notre société a été autorisée par le Gouvernement, en 1838, sans nous assujétir à une semblable obligation qui, pour des grands établissements d'industrie, peut avoir de graves inconvénients et même des dangers.

« Vous saurez apprécier, messieurs, la gravité de ces inconvénients et de ces dangers, ainsi que tout ce qu'il y a de vexatoire pour un fabricant dans l'obligation d'étaler chaque année son bilan aux yeux de tout le monde.

« Nos actions ne sont cotées dans aucune Bourse d'aucun pays, et partant personne n'a à s'inquiéter de leur cours. Nous comprenons qu'on oblige les Banques, qui ont le privilège d'émettre des billets, à faire connaître publiquement leur situation, puisque ces billets sont répandus comme espèces dans le public, mais nous, nous ne livrons au public que des marchandises.

« Nous ne voyons donc aucune raison pour que nous soyons imposés sur une autre base que celle établie à l'égard des nombreux fabricants, qui exercent la même industrie que nous. Pourquoi nous traiterait-on plus mal qu'eux à cet égard? Tout homme équitable, impartial, répondra que ce serait une injustice; les Chambres et le Gouvernement le comprendront aussi, un doute à cet égard ne saurait entrer dans notre esprit.

« En résumé nous ne réclamons aucune faveur, aucun privilège, nous ne demandons absolument qu'à être imposés de la même manière et sur le même pied que les nombreux fabricants qui exercent la même industrie que la nôtre.

« Il nous paraît impossible qu'on veuille nous placer en dehors du droit commun, et qu'on refuse de nous faire jouir de l'égalité devant la loi, qui sert de base à la justice chez tous les peuples libres. Nous mettons toute notre confiance à ce sujet dans l'esprit d'équité des Chambres et du Gouvernement, et nous avons la ferme espérance que notre juste de-

mande sera favorablement accueillie, et qu'on ne refusera pas de nous traiter comme nos collègues. »

Je n'ajouterais rien à la pétition que vous venez d'entendre. Le régime inquisitorial et exceptionnel qu'elle dénonce à votre justice, régime qui serait intolérable partout, est ce que l'on peut imaginer de plus choquant dans un pays qui a le droit de se glorifier de ses libres institutions. La proposition que j'ai eu l'honneur de vous faire tend à rétablir l'égalité violée entre des industries rivales en les plaçant toutes sous l'empire du droit commun. J'ai la ferme confiance qu'une demande si légitime obtiendra votre entière approbation.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata la proposta del deputato Guillet.

(È appoggiata.)

Il ministro delle finanze ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. La legge attuale comprende in una tavola a parte le industrie le quali sono imposte in ragione del numero e della forza degli strumenti di produzione; e vi è poi un'eccezione riguardo alle stesse industrie, che sono coltivate per conto di società anonime; per queste non si ha più di mira il numero e la forza degli strumenti di produzione, ma unicamente il guadagno che fanno; cioè a dire l'articolo 25 deroga alla regola generale riguardo a queste industrie, e stabilisce che le società o le compagnie anonime siano soggette al solo diritto fisso nella ragione del 2 e mezzo per cento del guadagno fatto nell'anno antecedente, ed in ragione del 2 per mille del capitale, se la società non ha ancora un anno di esistenza.

Ora io domando se siano favorite oppure danneggiate queste industrie rette da società anonime, cioè se paghino di più di quello che pagano le industrie private, che sono registrate nella tavola B. A mio avviso, esse sono piuttosto favorite, e non so come si respinga questo favore. Le reputo favorite, perchè la base da cui si è partito si fu di tassare in ragione almeno almeno del 5 per cento i guadagni, mentre che per queste industrie, rette per conto di società anonime, l'imposta non eccede il 2 e mezzo per cento.

Ora vi pare egli, o signori, che questo diritto del 2 e mezzo per cento sia troppo gravoso?

Ma, si dirà, perchè volete obbligarli ad accettare un favore, se essi sono contenti di essere tassati in ragione del 5 per cento, di entrare nel diritto comune? Perchè volete far loro un favore, quando essi lo rifiutano? Ma, o signori, avvi qualcuno che possa contestare, che tuttavolta che vi è mezzo di applicare una tassa in ragione precisa dei guadagni fatti, senza fiscaleggiare troppo, senza fare delle indagini inquisitorie, che questo si debba fare senza ricorrere ad indizi indiretti? Perchè per le industrie esercite da privati si stabilisce un mezzo indiretto onde conoscere il reddito, non potendosi conoscere direttamente quello che guadagnano, e nemmeno ottenere i registri da questi privati senza ricorrere a disposizioni vessatorie; e considerando inoltre che d'altronde sarebbe anche assai facile il deludere la vigilanza e le indagini dell'autorità, giacchè nulla avvi di più agevole per un commerciante che aggiustar i libri come crede, e far vedere un guadagno come 5, quando è come 10, bastando per questo che non metta sul registro proventi del suo negozio, per mascherare immediatamente tutto il reddito.

Dunque è necessario ricorrere, per evitare queste indagini fiscali, che sarebbero pure molestie per gli esercenti, senza che per ciò si venisse ad iscoprire la verità, a mezzi indiretti.

Per conseguenza si ricorre al numero ed alla forza degli strumenti di produzione. Ma per le società anonime la cosa

muota d'aspetto; i loro guadagni si conoscono, perchè ogni anno sono obbligate a distribuire agli azionisti i loro dividendi; dimodochè è facilissimo sapere quello che guadagnano, ed è appunto su questi guadagni che si stabilisce il 2 e mezzo per cento.

Questo, lo ripeto, mi sembra piuttosto un favore che si fa a queste società, che altro; e d'altronde è chiaro che, potendosi andare direttamente, come osservava or ora, alla sorgente del reddito, si deve questo fare colla via più breve.

Mi si dirà: ma perchè obbligare queste società a rivelare i loro affari? Questa obbiezione non reputo che abbia solido fondamento. Le società anonime cominciano ad uscire alquanto dalla condizione delle società private e dei semplici individui; siccome vi sono interessi i quali riguardano un gran numero di persone, la pubblicità non fa alcun male a queste società. Ritengo che sia dell'interesse pubblico che si conoscano bene i loro affari, nè si può invocare per le società anonime quel diritto di riguardo al proprio domicilio, ai propri affari, che si invoca pei privati.

Del resto, è impossibile che esse possano celare quello che realmente guadagnano, dimodochè giudico che sia giustissima la disposizione la quale è contemplata nella legge in vigore, cioè che per le società anonime le quali esercitano una industria contemplata nella tabella D, la tassa debba essere ragguagliata al reddito.

Io dico poi che il 2 e mezzo per cento è una tassa tenue, e che si allontana persino dalla base applicata alle industrie consorelle che sono unicamente esercite da privati, perchè per quelle è basata sul cinque, e quantunque non possano raggiungerlo probabilmente, perchè non possono bene scoprirsi i redditi, l'intendimento del legislatore è pur sempre di tassarli in ragione del 5 per cento.

Se si richiedessero ora altri favori per queste società, non si potrebbero assolutamente concedere, perchè, se da una parte è bene favorire lo spirito di associazione, questo favore poi deve avere i suoi limiti, nè deve mai essere a detrimento del diritto comune, per la ragione che, se si favorissero poi di troppo, potrebbero soffocare le industrie private, le industrie individuali.

Io quindi conchiudo che, siccome l'intendimento del legislatore deve sempre essere quello di procurare di stabilire una tassa in ragione del reddito, e di avvicinarsi in questo, per quanto è possibile, alla tassa sulla rendita; perciò, quando si manifesta l'occasione, quando si presenta il caso di poter riconoscere questa rendita, è bene il colpirla direttamente senza fare dei giri tortuosi; questo è appunto il motivo per cui è stabilita una eccezione, non dirò contro, ma piuttosto in favore delle industrie che sono esercitate da società anonime.

CAVOUR G. Io prendo a sostenere l'emendamento dell'onorevole Guillet, ma mi credo in debito di dichiarare che non posso accettare tutte le critiche che egli ha fatto contro l'articolo 13 della legge 7 luglio 1853, anzi credo che quell'articolo sia razionale, che non si potesse procedere altrimenti.

Poco mi resta a dire a questo riguardo, dopo le osservazioni fatte dal signor ministro. Io credo che le società anonime devono tutte avere i loro conti aperti al pubblico, e per conseguenza non ci sia altra base più logica di tassarle, se non che con una tassa proporzionata al loro reddito; nel caso speciale però a cui si riferisce l'emendamento Guillet, si presenta una considerazione di un altro ordine, la quale parmi possa consigliare alla Camera l'adozione dell'emendamento. Ecco il punto sul quale è basata la nostra legislazione.

Nel 1853 la Commissione della Camera che ebbe l'incarico poco gradito di elaborare il progetto di legge sulla tassa patenti, si occupò moltissimo delle industrie della filatura, della tessitura e di tutte quelle che si riferiscono alle fabbriche in generale di stoffe e panni; fra le tavole che sono annesse a quella legge, la tabella *D* si è quella per cui si sono potuti trovare indizi un po' più razionali, un po' più significativi per stabilire una tassa; mentre per le tabelle *A*, *B*, *C*, veramente si andava soltanto con presunzioni, con esempi di altre nazioni; per la tabella *D* si sono potute avere notizie di fatto le quali hanno sembrato poter dare alla Commissione una base un po' più solida, un po' più logica; trattandosi delle industrie della filatura e della tessitura, bisogna necessariamente tassarlo sulla base della tabella *D* come tutte le altre fabbriche, o sulla base delle società anonime.

Quando fu discussa la legge del 1853, per quanto mi ricorda, né la Commissione, né il Ministero badarono a questo, e ne arrivò che il verificatore (e proclamo che ne aveva il diritto) si trovò in pieno arbitrio di scegliere il partito più vantaggioso all'erario, di tassare o, secondo la tabella *D*, come stabilimenti di filatura e tessitura, o come società anonime.

Ora, il verificatore facendo i suoi calcoli, avendo creduto che l'invocare l'articolo 25 della legge, tornava più a conto delle finanze, facendo il suo dovere applicò quella tassa. Ma se gli affari commerciali non fossero prosperi, e la tassa ragguagliata sulla base dell'articolo 25 della legge attualmente in vigore avesse dato un prodotto inferiore a quello della tabella *D*, era dovere del verificatore di invocare la tabella *B*, la quale era applicabile egualmente.

Ora io dichiaro che non mi pare giusto che lo stesso ufficio possa essere tassato in due modi diversi.

Si tratta di sapere se si debba stare al diritto comune per gli stabilimenti di filatura e tessitura, od a quello sancito per le società anonime. A me pare che, trattandosi di uno stabilimento industriale chiamato a far concorrenza a molti altri, è più giusto tassarlo secondo il diritto comune degli stabilimenti simili.

L'onorevole ministro reggente le finanze diceva con ragione che non bisogna dare privilegio alcuno alle società anonime, ed io osserverò che qui non si tratta che di applicare loro il diritto comune, quello cioè a cui sono sottoposti simili stabilimenti industriali.

Una società anonima ha sempre molti pesi di gestione, è condotta con economia e parsimonia maggiore che non usano i negozianti.

Le società anonime dipendono da direttori generali che possono essere cambiati da un momento all'altro; è nella natura delle cose che abbiano altrettanta solerzia e vigilanza come gli stabilimenti particolari. Credo dunque che metterli in una condizione peggiore di uno stabilimento particolare non sia pienamente giusto. Per conseguenza, respingendo prima le critiche all'articolo 25 della legge attualmente vigente, la quale deve mantenersi nelle sue generalità per caso speciale delle industrie contemplate nella tabella *D* della legge vigente, accetterei l'emendamento dell'onorevole Guillet.

GUILLET. Pour répondre aux objections de monsieur le ministre des finances, je me rapporterai à ce que j'ai déjà dit, que ce qui a motivé ma proposition c'est, non le chiffre de la taxe à payer en vertu de la loi du 7 juillet 1853, mais le mode suivant lequel le recouvrement de cette taxe peut être opéré. Je ne m'inquiète pas de savoir s'il y a faveur pour les sociétés anonymes; ou plutôt, s'il y a faveur, je la

repousse, car ce que je demande, c'est le droit commun. Je le demande pour les sociétés anonymes comme pour les autres sociétés de commerce et pour les particuliers. Ni privilège ni charge exceptionnelle, tel est le sens et le but de ma proposition.

J'aborde maintenant un point plus délicat: monsieur le ministre a nié que l'article 25 de la loi du 7 juillet 1853 soit contraire à la justice; mais il n'a rien allégué pour détruire les considérations que j'ai présentées. J'ai demandé la révision de cet article 25 parce qu'il crée un régime contraire au Statut. Si on le nie, je demande: est-il vrai, oui ou non, qu'à l'aide de ce même article, les agens du domaine puissent, hors les cas prévus par la loi générale, c'est-à-dire, sans qu'il y ait crime ou délit, et sans mandat de justice, pénétrer dans l'habitation d'une classe de nos concitoyens? Est-il vrai, oui ou non, que, toujours hors des cas prévus par la loi générale, ces mêmes agens puissent se livrer aux investigations les plus minutieuses et les plus indiscretes sur les livres et les papiers qu'ils trouveront dans ces maisons? Si cela est vrai, et s'il est impossible de le contester sérieusement, comment peut-on soutenir que le Statut ne soit pas violé par une disposition exceptionnelle qui a pour effet d'abaisser devant les agens du fisc, et dans le seul intérêt du Trésor, des portes qui ne doivent s'ouvrir que devant des magistrats qui se présentent pour constater une infraction à la loi pénale dans l'intérêt de la société gravement menacée?

Je ne comprends pas, je l'avoue, qu'on puisse soutenir qu'une telle disposition ne viole pas le Statut. Et la Chambre prouvera aussi, je l'espère, qu'elle n'admet pas une pareille supposition. Elle le prouvera en adoptant la proposition que j'ai eu l'honneur de lui faire pour corriger un vice qu'il y a urgence d'effacer de la loi de 1853.

Monsieur le ministre a donné à entendre également qu'on doit apprécier le revenu du commerçant par ses livres toutes les fois que les livres peuvent fournir une base certaine d'appréciation. Quelques mots suffiront à ma réponse: les sociétés anonymes ne sont pas obligées à plus de régularité que les autres commerçants dans la tenue de leurs livres. Cela est tellement vrai que la simple négligence dans l'accomplissement de ce devoir suffit pour motiver des poursuites correctionnelles contre les particuliers aussi bien que contre les administrateurs des sociétés. Cette négligence constitue la banqueroute simple. Quels que soient les commerçants, leurs livres doivent être tenus avec un égal soin, avec une égale régularité. L'objection n'a donc pas de fondement.

Il y a plus: je suppose que les livres des sociétés anonymes méritent plus de confiance que ceux des autres sociétés ou des particuliers, cela ne motiverait pas un traitement exceptionnel et vexatoire. Ce serait mal récompenser l'honnêteté que de la distinguer par des rigueurs et de lui appliquer le régime des visites domiciliaires que le droit commun ne tient en réserve que lorsqu'il est nécessaire pour constater un crime ou un délit.

Monsieur le ministre a objecté enfin qu'il était bon que l'autorité eût les yeux ouverts sur les sociétés anonymes, parce qu'elles intéressent le public. Mais j'ai déjà eu soin d'expliquer que ma proposition ne concerne que les sociétés anonymes auxquelles le public est étranger, celles qui n'intéressent que des particuliers, qui n'émettent point d'actions cotées à la Bourse, qui ne sont contrôlées par aucun commissaire du Gouvernement, enfin les sociétés anonymes entre particuliers qui sont régies uniquement par le Code de commerce.

C'est pour ces sociétés, placées dans la même condition que les industries rivales, que je demande l'égalité de traitement devant la loi.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Questa questione fu lungamente agitata nel 1853. Io sostenni allora ciò che ora chiede l'onorevole Guillet, cioè il diritto comune; io chiesi allora che le società le quali esercitano un'industria non fossero tassate nè più nè meno dei privati che esercitano la industria stessa, nè pel volgere degli anni ho mutato pensiero; anche ora io sono di parere che a queste società si debba applicare il diritto comune. Non chiedo che alle associazioni si facciano favori, ma solo che loro non si facciano torti.

È generale, è sentito il bisogno di promuovere nel nostro paese lo spirito di associazione; più di una volta udimmo il presidente del Consiglio lamentare la mancanza di questo spirito che in paesi a noi vicini seppe far miracoli: secondo me, non è un buon mezzo di promuoverlo ed estenderlo, il venirlo a colpire in modo eccezionale quando incomincia a svolgersi.

Sotto questo rapporto, mi pare che la tesi sostenuta dall'onorevole Guillet non possa essere combattuta; giustizia vuole che, ammessa una base d'imposta per le industrie, essa si applichi indistintamente a tutte le persone che la esercitano. Quando si adottasse per base d'imposta la rendita, io vorrei che si applicasse a tutti, e non chiedo nulla di meglio; ma non reputo che ora si debba fare una eccezione per le associazioni, tanto più quando questo principio particolare viene ad aggravare queste industrie ed a metterle in una condizione deteriore a fronte delle industrie identiche esercitate dai privati. Tra una filatura di cotone esercita da una società anonima o da un solo ricco industriale, non dovete fare differenza; si colpiscano dunque entrambe colla stessa misura.

DESPINE. Je viens appuyer l'amendement qui a été présenté par l'honorable M. Guillet. Les raisons qu'a fait valoir monsieur le ministre des finances cherchent à établir que le Gouvernement a une plus grande facilité pour taxer les sociétés anonymes et autres que pour taxer les industriels privés; mais dans le cas particulier des filateurs, il me semble que le Gouvernement a le moyen d'opérer à coup sûr; puisque, d'après la table D, les filatures sont taxées en raison du nombre de fuseaux, de manière que jusques à 500 fuseaux elles sont taxées pour un droit fixe de 16 francs, que pour chaque 100 fuseaux en sus il y a une surtaxe de 3 francs. De sorte que les filatures, existant soit comme propriété privée, soit comme sociétés anonymes ou autres, offrent toujours au Gouvernement une donnée positive et réelle pour baser la taxe.

Par conséquent, si l'on veut rester dans le droit commun, on doit taxer les sociétés anonymes comme les industriels privés.

Je crois, pour ces motifs, que la Chambre doit accueillir l'amendement de l'honorable monsieur Guillet, qui tend vraiment à frapper de la même manière les uns et les autres. Vouloir les taxer différemment, c'est commettre une injustice réelle.

Monsieur le ministre des finances a dit encore qu'on avait fait un avantage aux sociétés anonymes en les laissant simplement sujettes à une taxe du 2 et demi pour cent, tandis que pour les autres, elle a été calculée à 3 pour cent.

Je me permettrai de lui répondre que les sociétés elles-mêmes savent mieux que personne ce qui est dans leurs intérêts.

Du reste, en tenant compte de tous les autres inconvénients pour lesquels la pétition a demandé le changement de taxation pour les sociétés anonymes, surtout de l'obligation où elles sont de produire leurs livres et de faire connaître par là l'état de leurs affaires, je crois qu'il y a des motifs plus que suffisants pour que la Chambre veuille bien maintenir le droit commun, soit pour les uns, soit pour les autres.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io non so comprendere come, quando non si possono negare due fatti, che, cioè, il Governo abbia trovato un mezzo certo per imporre una tassa in proporzione giusta colla rendita, e che questa tassa possa dirsi leggera, essendo solo del due e mezzo per cento, si voglia obbligare il Governo, anche in questo caso, a ricorrere a mezzi indiretti, i quali non si possono sempre bene certificare, e che in parte si possono anche sottrarre alle indagini del fisco.

SINCO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io colgo questa occasione per far notare alla Camera come cadano tante opposizioni che si son fatte nelle sedute precedenti sopra l'accusata enormezza di questa tassa, che doveva schiacciare le industrie ed il commercio, giacchè ora si riconosce che le società anonime, le quali coltivano un'industria, e che sono tassate del 2 e mezzo sul reddito, sono più tassate delle altre società che pagano l'imposta in proporzione degli strumenti di produzione, e si viene appunto a cercare di mettere queste società anonime nella condizione delle altre. Questo prova adunque che le altre società sono tassate ancor meno del 2 e mezzo per 100 sulla rendita.

Accolgo questa dichiarazione, perchè la Camera ne prenda atto, e veda che la tassa stabilita per la tabella B non è poi tanto esagerata.

Del resto, se in teoria è giusto che, quando si può si debba, colpire la rendita, e non cercare i mezzi indiretti, sempre più o meno fallaci, io domando perchè, quando si presenta un mezzo favorevole di colpire giustamente una data industria, non lo si debba applicare, e non si voglia ritenere come il migliore secondo i sostenitori dell'imposta sulla rendita.

Si dirà che queste società anonime sono per tal modo poste fuori del diritto comune. Ma io dico: se sono già certe di pagare il 2 e mezzo per cento, mentre gli altri sarebbero tassati del 3, dovrebbero essere ben soddisfatte di un balzello così moderato.

Io non penso che una tassa di questa natura possa in nessun modo, non dirò schiacciare, ma neanche pregiudicare le società industriali anonime, e che questo sia contro il principio di favorire le società anonime; perchè io non so qual tassa più leggera del 2 e mezzo per cento sul reddito possa farsi pagare da un'industria.

Non suppongo poi che sia stato e che sia in libertà dei verificatori di tassare le industrie coltivate dalle società anonime, o secondo la tassa particolare sugli strumenti di produzione della tavola D, oppure come società anonime. Il verificatore non può ciò fare. Esiste l'articolo 23 che dichiara, senza distinzione alcuna, che le società e compagnie anonime sono soggette al diritto fisso nella ragione del 2 e mezzo per cento, ond'è che non si va più a cercare se la società anonima coltiva un'industria od un'altra.

Questa disposizione è generica senza distinzione d'industria, in guisa che, se un verificatore volesse tassare una società anonima piuttosto a tenore della tabella D, che secondo l'articolo 23, commetterebbe un'ingiustizia.

Persisto pertanto nel respingere l'aggiunta.

SINEO. L'onorevole ministro adduce come base positiva che la maggior parte delle industrie sia tassata in ragione del 5 per cento. È questa un'allegazione affatto gratuita. In realtà, dal sistema vigente in virtù della legge del 1853 e maggiormente dalle modificazioni testè adottate dalla Camera, nasce la conseguenza che le piccole industrie, eccettuato il favore che loro si è fatto nella tabella A, sono enormemente tassate, e pagheranno più che il 5 per cento, laddove molte delle grandi industrie sfuggono alla tassazione, e fra quelle che sono colpite, parecchie vengono tassate in ragione assai inferiore al due e mezzo per cento.

Questa ragione del due e mezzo per cento riesce appunto troppo gravosa alle società anonime che esercitano una determinata industria, quando gli altri esercenti della stessa industria pagano in realtà molto meno.

Io domando se sia giusto lo stabilire questa differenza. Perché volete, tra coloro che esercitano la stessa industria, tassare più gli uni che gli altri? Volete voi imporre una pena ai primi, perchè si sono uniti molti assieme ed hanno radunati i loro capitali? In verità questa disposizione non può interpretarsi diversamente che come un atto di ostilità contro lo spirito di associazione. Ecco il motivo per cui coloro i quali sono più inchinevoli a lodare l'imposta sulla rendita ostano a questa eccezione, la quale rientra nel sistema dell'imposta sulla rendita, ma in un modo odioso ed ingiusto, appunto perchè eccezionale.

I petenti patrocinati dall'onorevole deputato Guillet non si lagnano solo perchè si vedono più caricati degli altri che esercitano quelle industrie, ma anche per gli inconvenienti che accompagnano questo modo di tassazione. Nessuno può dubitare che ciascun sistema ha i suoi vantaggi, come ha i suoi incomodi. Diceva il buon La Fontaine:

*Tout au monde est mêlé d'amertume et de charmes;
La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes.*

L'imposta sulla rendita ha sicuramente i suoi incomodi. Non si propone l'imposta sulla rendita come cosa che sia per essere grata a tutti. Ognuno desidererebbe di poter prescindere da questa imposta come da qualunque altra. Ma chi desidera l'imposta sulla rendita, la vuole come la più giusta, e come la meno incomoda nel suo complesso. Quando voi volete mettere l'imposta sulla rendita soltanto sopra una parte di cittadini, per gravitare maggiormente sopra una classe la quale, secondo le buone regole governative, dovrebbe essere maggiormente favorita, voi commettete un assurdo di cui chiediamo la rettificazione.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

DI REVREU, relatore. Io desidero soltanto di esporre il motivo per cui la Commissione non si è occupata di questa petizione.

Essa le fu inviata assieme a molte altre, delle quali io ho avuto l'onore di rendere conto in una delle passate sedute. La Commissione si è occupata di quelle petizioni che avevano tratto alla legge che aveva avuto il mandato di esaminare, ed ha lasciato in disparte quelle che non avevano relazione col progetto in discussione, e che si riferivano al progetto definitivo. Ma la cosa è molto diversa da quello che desidererebbe l'onorevole deputato Guillet; poichè, mentre la legge attuale non determina che si debba prendere la tassa patenti sulle rendite accertate delle società anonime, di quelle società, cioè, i cui profitti sono rappresentati da azioni negoziabili (la società di Annecy non le negozierà, ma queste

azioni sono negoziabili), mentre, dico, la legge attuale restringeva questo principio alle sole società anonime, la legge nuova lo estendeva maggiormente, ed, invece di domandare la tassa del due e mezzo per cento, la proponeva del tre.

La Commissione ha stimato che, trattandosi di una riforma provvisoria, trattandosi di una disposizione di una legge, la quale doveva solo emendare le principali disposizioni più importanti che si erano riconosciute emendabili per l'anno 1856, non dovesse entrare in un campo così vasto, il quale, del resto, troverà luogo nella legge definitiva.

GUILLET. Je prie la Chambre de vouloir bien remarquer que la seule différence qui existe entre les pétitionnaires et M. le ministre des finances consiste en ce que les pétitionnaires ne veulent que le droit commun, tandis que M. le ministre veut leur donner un privilège.

Eh bien, c'est précisément ce qui fait la force des pétitionnaires et doit faire triompher leur demande. Je prie instamment la Chambre de ne pas leur infliger ce privilège qui leur est offert. Je la prie de repousser un régime contraire à l'égalité devant la loi, un régime vexatoire et plein de dangers.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Guillet.

(Fatta prova e controprova, è rigettata.)

« Art. 12... »

SINEO. Domando la parola. (Segni d'impazienza)

Tra l'articolo 11 ed il 12 propongo un emendamento. Breve ne sarà lo sviluppo, giacchè esso non è che la conseguenza delle cose che ho dette nelle precedenti tornate. L'emendamento che propongo è aggiuntivo semplicemente; esso è così concepito:

« Saranno esenti da imposta tutti coloro che esercitano gratuitamente la loro industria o professione. » (Rumori)

Intendo quale sia l'obbiezione che si affaccia naturalmente al primo udire questo emendamento: esso può dar luogo facilmente a frodi; spesse volte le opere gratuite sono le più costose; un proverbio inglese porta che non avvi niente di più oneroso che ciò che si riceve gratuitamente. Ma io dichiaro sin d'ora che accetterò tutte le disposizioni colle quali si crederà di dover prevenire le frodi che possano farsi alla legge, una volta che sia ammesso questo emendamento. Del resto, io credo che il timore della frode non può impedire un atto di stretta giustizia. Volete tassare quelli che hanno profitti, ma non volete tassare quelli che non li hanno.

Nella maggior parte delle industrie è raro che si trovino industriali che vogliano prestare la loro opera gratuitamente, ma nelle industrie intellettuali, nelle professioni che si dicono più comunemente liberali, non solo si trovano questi uomini, ma sarebbe vergogna per l'umanità se non si trovasse facilmente. Ripeto essere proprio di queste professioni di essere esercitate gratuitamente, anzichè per la prospettiva della mercede.

Un uomo versatissimo nella medicina, che non abbia bisogno di trar partito del suo personale, fa opera di beneficenza molto lodevole se esercita la medicina gratuitamente. Vorreste voi tassare questo atto di beneficenza?

Ma, oltre alla beneficenza, o signori, vi sono anche altri elementi di prosperità sociale che non dobbiamo trascurare.

Fra le professioni che molte volte si esercitano gratuitamente, avvi la professione di patrocinante; vi sono dei vecchi magistrati, vi sono anche degli uomini che non hanno percorso altro che la carriera del foro, i quali si ritirano nei loro poderi, nei loro villaggi, ed esercitano gratuitamente il patrocinio, e conservano la qualità di esercenti, conservano la qualità di ammessi a patrocinare nanti i tribunali e

Corti d'appello davanti a cui erano ammessi in prima. Io domando: se uno di questi avvocati, per impulso di pietà e di misericordia, o, se volete anche, soltanto per sentimento di vanità, egli viene a Torino a sostenere la causa di un povero oppresso o del suo comune o di un'opera pia da lui amministrata, volete perciò tassarlo, oppure toglierlo dal novero dei patrocinanti, e vietargli questo libero esercizio dell'arte sua, disgiunto da qualunque prospettiva di profitto?

Avvi inoltre un altro ordine d'ingegni che è degno di grandissimi riguardi.

Fino da secoli remoti il fóro fu la scuola principale della vita pubblica. Presso i Romani, i giovani che volevano distinguersi fra i loro concittadini e rendersi idonei ad esercitare le grandi funzioni della repubblica romana facevano anche essi questa carriera, assumevano spesse volte la parte dell'accusatore. I costumi moderni non permettono che uno si presenti spontaneamente a fare l'accusatore; le nostre leggi non l'ammettono; ma ammettono che si faccia il difensore. L'ufficio della difesa, ai tempi nostri, specialmente nelle cause criminali, offre precisamente ai giovani ingegni quella prospettiva che loro offriva l'ufficio di accusatori presso i Romani. Così i giovani avvocati si rendono abili a rappresentare poi i loro concittadini in quest'Aula, a seguire le carriere politiche cui la fiducia dei loro concittadini li può chiamare, e appunto si acquistano questa fiducia facendo palese e la generosità del loro cuore e l'energia del loro intelletto nelle difese che assumono. Io credo dunque che chiudere la strada a queste intelligenze, oppure mettere loro per condizione che debbano pagare un'imposta, sia cosa assolutamente assurda e contraria al bene pubblico ed allo spirito delle nostre istituzioni. A chi portasse pane in piazza e lo distribuisse gratuitamente vorreste imporre la stessa tassa che mettete ai panattieri? No certamente; egli non ha bottega, egli non vende il pane; dunque non deve essere contemplato in questa legge. Se non tassate la beneficenza che si fa distribuendo pane ai poveri, perchè volete che si tassi la beneficenza che si fa dagli esercenti professioni liberali?

Io faccio un appello ed al cuore ed all'intelligenza de' miei colleghi, e domando che in un argomento di così grave importanza essi non sorvolino sopra una questione la quale, decisa in un senso sfavorevole, potrebbe avere gravi e deplorabili conseguenze. Pur troppo nei tempi in cui viviamo gli interessi materiali vanno via soverchiando e minacciano di assorbire tutte le facoltà, tutti i sentimenti dei nostri concittadini. Se c'è ancora (ed io sono persuaso che c'è ancora) qualche cosa di generoso nell'animo dei giovani, io vi supplico di non voler spegnere questo germe così fruttifero con una legge che impedirebbe l'esercizio gratuito delle professioni liberali.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sineo.

(È appoggiata.)

Se niuno domanda la parola, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

• Art. 12. Nei comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, il diritto fisso per gli esercenti in esso compresi verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Domando la parola per proporre un emendamento a questo articolo, onde sia bene spiegato cosa s'intenda per abitato principale, e sarebbe il seguente:

Dopo le parole « oltre la metà della popolazione totale, »

direi « ed è situato ad una distanza di 500 metri o più dalle altre borgate, ecc. »

È lo stesso che era proposto nel progetto di legge definitivo all'articolo 8, il quale dice:

« Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti al più, gli esercenti dei sobborghi o abitanti delle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale, pagheranno il diritto fisso sulla loro popolazione complessiva come se formassero comune a parte. »

Questa è una disposizione identica in costruzione diversa, e le parole che si riferiscono all'articolo 8, di cui farebbe parte anche l'articolo 12 del progetto attuale, avrebbero per iscopo di designare l'entità delle popolazioni, la quale sarebbe contemplata in questa eccezione e di definire la distanza.

BIANCHERI. Se ho bene compreso l'aggiunta del signor ministro, ne deriverebbe per conseguenza che la disposizione di questo articolo verrebbe a migliorare la sorte di quei comuni che hanno una popolazione di 5000 anime. Perciò i comuni più poveri non godrebbero del vantaggio che si fa ai comuni più popolati. Io reclamo fortemente a questo riguardo, perchè si sancirebbe appunto un'ingiustizia contro quei comuni ai quali ognuno di noi ha in animo di fare i maggiori vantaggi possibili; quindi sostengo che l'articolo debba mantenersi come fu formulato dalla Commissione, e debba conseguentemente estendersi a tutti i comuni indistintamente, senza distinzione di popolazione.

BOTTA. Ho sempre dato a questo articolo, tal quale ci venne distribuito nel progetto della Commissione, il senso espresso dall'onorevole Biancheri.

Prescinderò per ora dalla questione se si debba o no adottare un limite esclusivo di taluna delle adottate categorie. Se la Camera credesse ammettere una eccezione, non troverei giusto che fosse ristretta ai soli comuni di 5000 abitanti o più.

In ogni caso sarebbe necessario esprimerlo in modo chiaro.

Sono di avviso che si debba togliere questo articolo, ovvero intendere l'eccezione applicata a tutte le categorie. Io l'ho inteso in questo senso, e credeva che, se passava inosservato e senza discussione, sarebbe stato applicato a tutti i comuni, qualunque fosse la loro popolazione; se l'onorevole ministro crede doverlo restringere ai soli comuni di 5000 abitanti o più, è necessario esprimerlo; ma, ripeto, non trovo nè giusto nè conveniente creare delle eccezioni o parzialità; la legge deve essere per tutti eguale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. È assai più breve riferirsi all'articolo della legge attualmente in vigore, perchè non deve comprendere soltanto la circostanza della popolazione, ma anche quella della distanza; dunque bisogna o ripetere integralmente l'articolo 8 della legge in vigore, o semplicemente riferirvisi, il che mi pare assai più spedito.

Il motivo poi che spinge il Ministero a restringere questa eccezione alle popolazioni di 5000 o più abitanti, è, secondo me, facilmente giustificabile. In primo luogo i comuni che hanno una popolazione minore sono già nelle tabelle tassati in proporzioni assai meno; ed in secondo luogo sono smembrati in tal modo che non saprei come fare a trovare quale sia l'abitato principale; nella maggior parte di essi il luogo centrale è la parrocchia con poche case attorno.

Altra difficoltà presenta lo stabilire la popolazione delle singole borgate che compongono il comune.

Infine è necessario definire la distanza, perchè altrimenti accadrà che non si saprà bene quale sia la parte principale e

quale l'accessoria ; e questa si fissa in 500 metri come nel progetto definitivo.

Io stimo che la disposizione sia giusta, e fondata su pratiche necessità.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Io non ritengo possibile l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole ministro : o si deve respingere l'articolo, o si deve accettare l'articolo emendato relativamente al numero degli abitanti, preso in complesso su tutta la popolazione.

Se noi accettiamo l'articolo emendato dal Ministero, porteremo la taccia di favorire le popolazioni le più ricche dello Stato, di favorire, per esempio, le città di Casale e di Alessandria, le quali esercitano una maggiore influenza nel Parlamento, e di sottomettere ad una sovratassa ingiusta le piccole popolazioni, le quali debbono maggiormente meritare i riguardi del legislatore.

Non creda il signor ministro che l'obiezione che egli va facendo non possa essere vinta. Se non ci fosse nell'articolo della Commissione la condizione che più della metà debba formare il concentrico, ne avverrebbe dall'adozione di questo articolo forse una gran diminuzione alle finanze; ma, quando è detto che il concentrico del luogo, perchè la eccezione sia accettata, deve contenere più della metà degli abitanti di tutto il comune, questa condizione limita l'emendamento medesimo e lo rende accettabile anche nell'interesse della finanza.

Ma, ripeto, qualora esso non sia esteso a tutte le popolazioni dello Stato, io stesso, che ho promosso quest'articolo e nel seno della Commissione delle petizioni, e nella Commissione della legge e nella discussione generale, per dovere di giustizia, per l'onore del Parlamento, mi crederei in obbligo di respingerlo interamente.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io non ho fatto un emendamento, non ho proposto altro che l'articolo del Ministero nel progetto definitivo, giacchè la Commissione attinse questa idea a quella fonte.

Io dichiaro che, se si volesse stabilire in modo assoluto che, senza riguardo alla popolazione delle borgate, non si dovesse mai dagli esercenti nell'abitato principale pagare che in ragione della popolazione di questo, ne verrebbe questo grave sconcio che l'abitato principale, in molti piccoli comuni essendo inferiore di popolazione a diverse borgate accessorie pagherebbe per conseguenza di più la borgata accessoria, che non paga l'abitato principale.

VALERIO. Come Alessandria.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. E notate bene che nell'abitato principale, dove c'è la parrocchia, e dove si raccolsero diverse case di esercenti, la popolazione sarà minore di quello che lo sia in molte borgate...

VALERIO. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze... dimodochè si avrà questo sconcio, che in certe borgate si pagherà di più di quanto si paga nella parte principale del comune, quantunque in questa siano riuniti gli esercenti, e sia quivi dove si fanno i commerci. Quindi si vede che si verrebbe ad una ingiustizia inaccettabile. Io, almeno, dichiaro che rinunzierei all'articolo piuttosto che stabilire una eccezione di questa natura.

Voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHERI. A parer mio, il signor ministro ha fatto un emendamento radicale all'articolo, quale era stato presentato dalla Commissione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Non ho fatto un nuovo emendamento.

BIANCHERI. Faccio appello alla Commissione, e la interrogo, se non fosse mente della medesima che questo articolo avesse ad estendersi indistintamente a tutti i comuni, senza alcuna eccezione.

E che ciò sia vero appare da che, se la Commissione avesse avuto in animo di aderire al principio del progetto definitivo del Ministero, certo l'avrebbe fatto. Ora, avendo essa scartate quelle parole dalle quali derivava questa eccezione, ciò significa che la mente della Commissione fu di ammettere la regola generale sola, e di non ammettere quanto si ripropone ora con questo emendamento, il quale, se venisse ammesso, aggraverebbe la condizione di quei comuni a cui e Ministero e Commissione sono concordi di dover recare benefici anzichè danni.

E noti il signor ministro che pei grandi centri di popolazione questa eccezione sarebbe tanto più favorevole, inquantochè questi hanno un grandissimo beneficio dalle borgate, perchè ivi le borgate vengono poi a servirsi nel centro principale, mentre nei piccoli comuni le borgate contribuiscono di poco alla ricchezza dell'abitato principale.

Nè mi muove gran che l'osservazione fatta dal signor ministro per sostenere la sua proposta, cioè che in alcuni siti le borgate principali abbiano un centro di popolazione minore; e che in allora il favore sia fatto alle borgate principali. Noti il signor ministro che per abitato principale, a parer mio, s'intende quella parte del comune che racchiude una popolazione maggiore. Ove si temesse che ciò potesse dar luogo a difficoltà, basterebbe il fare una nota esplicativa in proposito; ma assolutamente non si dovrebbe mai accettare una disposizione, per cui l'articolo 12 venisse a costituire un favore così esteso a pro di alcuni grandi comuni, mentre si priverebbero di tale beneficio i paesi più piccoli, e si farebbe così una vera ingiustizia.

SINEO. Poco mi rimane a dire dopo le considerazioni esposte dall'onorevole Biancheri.

Il motivo addotto dal signor ministro, per cui egli trova incongrua la disposizione proposta dalla Commissione, è precisamente quello che la giustifica. Che cosa vogliamo noi? Che si paghi in ragione della popolazione che è servita da questi esercenti. Ora, se in una borgata, che si dice non principale, vi sarà maggior popolazione, gli esercenti avranno maggiori profitti e conseguentemente dovranno pagare di più.

Pare al signor ministro che per gli esercenti della borgata principale sia un gran vantaggio l'annoverare il parroco fra gli abitanti della borgata. Io posso assicurare il signor ministro che nei luoghi dei quali ci preoccupiamo, specialmente l'onorevole Biancheri ed io, non vi sono che poveri parroci, i quali non possono dare grandi profitti agli esercenti. (*Harità*)

Anche nelle terre più favorite dalla sorte l'esistenza del parroco in un sito piuttostochè in un altro non muta punto i guadagni che si fanno da coloro che esercitano quelle piccole industrie alle quali alludiamo.

Io quindi credo che si debba ammettere la proposta della Commissione.

VALERIO. Io persisto a credere che l'emendamento proposto dal signor ministro non si debba accettare. Qualora poi quello presentato dalla Commissione non fosse ammesso, io, per andare incontro alle obiezioni fatte dal signor ministro, che cioè potrebbe accadere che il luogo principale fosse di così piccolo numero di abitanti, che gli esercenti del luogo principale pagassero meno che quelli dei sobborghi, io pro-

porrei un emendamento in cui fosse detto che quest'eccezione non sia fatta che per quei concentrici i quali non contengono che la metà degli abitanti del comune intero. In questo modo sono evitati tutti gli inconvenienti temuti dal signor ministro.

L'articolo potrebbe essere formulato in questo modo, con una semplice cancellazione di una particella :

« Nei comuni in cui l'abitato principale racchiude oltre la metà della popolazione totale, il diritto fisso per gli esercenti in esso compresi verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria. »

Così questo viene ad essere applicato a tutti questi comuni dello Stato ; è tolto l'inconveniente temuto dal signor ministro, che i sobborghi possano avere una popolazione maggiore di quella del concentrico, ed il danno che ne viene alle finanze è minimo.

Notate poi che rimane salva la giustizia, perchè, se noi venissimo a fare questo beneficio alle grandi città, non curando piccoli borghi, noi commetteremmo una tale ingiustizia, per cui la legge sarebbe severamente giudicata.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Mi pare che questa sia una questione senza fondamento e che propriamente l'emendamento proposto dal mio collega al progetto della Commissione non muti per nulla lo stato delle cose.

Qual è lo scopo per cui fu proposto e dal Ministero e dalla Commissione quello che si contiene nell'articolo 12? Era quello di temperare la disposizione troppo rigorosa dell'articolo 8 della legge del 1853. Ora quell'articolo era così concepito :

« Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti o più, gli esercenti nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 e più metri dall'abitato principale pagheranno il diritto fisso in ragione della loro popolazione complessiva, come se formassero un comune separato. »

Quali sono dunque le condizioni perchè, a termini di quest'articolo, possano le borgate essere considerate come facienti parte del comune, nel senso voluto dalla legge? Sono due : la prima, che eccedano i 5000 abitanti ; la seconda, che la borgata principale sia distante 500 metri. Se quindi non concorre o l'una o l'altra di queste condizioni, sono considerati come facienti parte dell'abitato principale.

Ora dunque l'articolo che viene a proporre il mio collega tende appunto a portare la limitazione tra queste due graduazioni ; ma, per quanto riguarda i comuni la cui popolazione è inferiore a 5000 abitanti, anche a termini della legge del 1853, non può aver luogo l'accumulazione di quella delle borgate con quella del luogo principale. Quindi, sia che si adotti la proposta del mio collega reggente le finanze, sia che si accetti l'articolo quale venne presentato dalla Commissione, io ritengo che il risultato sarà sempre lo stesso, vale a dire che in tutti i comuni che compongonsi di 5000 abitanti, o d'un numero maggiore, non si terrà conto della popolazione per quanto riguarda le borgate.

Anzi parmi sia più nell'interesse di coloro che si oppongono a quest'aggiunta il riferirsi alla disposizione dell'articolo 8, perchè altrimenti, quando le borgate contengano una popolazione eccedente la metà del totale, dovranno essere unite le due popolazioni ; invece, se si lascia la cosa, quanto alle borgate inferiori a 5 mila abitanti, cioè sotto il dispositivo dell'articolo 8, le due popolazioni non saranno mai confuse assieme, epperò quelle delle borgate saranno sempre in condizioni migliori.

Io prego quindi la Camera di accogliere questo tempera-

mento, perchè farebbe appunto un favore maggiore alle borgate inferiori a 5 mila anime : qualora poi si giudicasse altrimenti, si potrebbe adottare la proposta della Commissione.

DI REVEL, relatore. Evidentemente nella legge del 1853 ed in quella che ora si discute sono distinti gli oggetti che si hanno avuti in mira.

Coll'articolo 8 della legge del 1853 si aveva in vista di migliorare la condizione delle borgate là dove queste, nei comuni di 5 mila anime, sono distanti più di 500 metri dall'abitato principale ; ed è detto che in tal caso esse sarebbero tassate in ragione della popolazione loro propria. Ma coll'alinnea seguente si manteneva, a riguardo della tassa del comune, la popolazione complessiva, dimodochè era detto che gli esercenti nell'abitato principale pagherebbero il diritto fisso in riguardo alla popolazione complessiva del comune. Dunque ben vede la Camera che colla legge del 1853 si ebbe in mira di migliorare la condizione degli esercenti nelle borgate distanti più di 500 metri dal concentrico dell'abitato.

Nella legge attuale si tratta di migliorare la condizione del principale, non delle borgate ; si vuole cioè che il centro principale, il quale, secondo la legge del 1853, avrebbe dovuto pagare in relazione di tutta la popolazione che compone il comune, venga ad essere tassato unicamente per la popolazione che gli è propria, laddove questa popolazione ecceda la metà del complesso della popolazione.

Ma io confesso ingenuamente che la Commissione avrebbe dovuto mettere la limitazione dei 500 metri, perchè altrimenti evidentemente, com'è difficile che un comune non sia composto di più frazioni, ogni frazione farebbe centro separate, e quindi le metteranno tutte nell'ultima classe, come forse verrebbe anche ad esserlo il centro dell'abitato principale. Su questo punto, debbo dirlo schiettamente, non era nell'intenzione della Commissione di estendere questa eccezione oltre a 5 mila abitanti.

Questa era l'idea che sorse nella Commissione ; se il signor ministro vi trova dei gravi inconvenienti, se egli è convinto che questo possa fare una difficoltà nella legge e possa arrecare gravi pregiudizi, io lascio questa questione all'apprezzazione della Camera.

Riconosco che si debba introdurre la limitazione di 500 metri, onde non possa farsi luogo ad una tassazione separata distinta, salvo il caso che vi sia la distanza di 500 metri ; ma, quanto alla limitazione del numero di 5 mila abitanti, veramente questo non era nell'idea della Commissione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io non ho mai detto che ciò fosse nell'idea della Commissione, non l'ho potuto dire perchè la Commissione fu solo interpellata momenti sono, ma ho sempre sostenuto che quanto io proponeva era nel progetto definitivo del Ministero, che ora credo sostenere.

Diffatti si esamini l'articolo decimo del progetto definitivo, e vi sono le stesse parole che ho testè suggerito in via di emendamento ; solamente, invece di trascrivere quelle parole ho rimandato l'articolo per la sua applicazione all'articolo ottavo della legge attuale, che è conforme in questa parte all'articolo proposto nel progetto definitivo.

A parer mio, tal quale è redatto in ora quest'articolo porterà degli incagli e delle difficoltà. Appunto perchè nei piccoli comuni è assai difficile di discernere la parte principale dalle parti secondarie, conviene definire cosa si intende per parte principale, mentre, lo ripeto, sovente non è la parte principale dove avvi maggior numero di popolazione ; ma la parte principale è generalmente dove vi è la casa comunale, il parroco, lo speziale e via dicendo. Accadrà dun-

que che la parte del comune, la quale non sarebbe più soggetta che ad una tassa in proporzione della propria popolazione, quantunque quasi esclusivamente o in massima parte si faccia colà il commercio del comune, pagherà solamente in ragione della propria popolazione, e quindi potrà avvenire che paghi la metà od un terzo di quello che pagano le borgate dello stesso comune, le quali non hanno il vantaggio del commercio, ma hanno una popolazione maggiore, cioè che avranno bensì qualche commercio, ma non quello dell'abitato principale. Ecco a che si va incontro, ed è per evitare queste difficoltà che il Governo reputa di mantenere il suo progetto.

Si aggiunga che noi non abbiamo una statistica della popolazione parziale delle borgate; ciò manca; si ha la popolazione complessiva del comune, ma della popolazione parziale delle borgate, per sapere, ad esempio, se la borgata A ha più popolazione della borgata B, non se ne ha verun indizio; bisognerebbe dunque fare anche un lavoro a questo riguardo. Ma, ripeto, in primo luogo si rifletta all'ingiustizia a cui si andrebbe incontro. In qualunque caso io pregherei (primieramente però, come dissi, non credo si debba accettare), anche subordinatamente, di definire che cosa si intende per abitato principale, perchè, se non si dà questa definizione, sorgeranno molte contestazioni.

Si rifletta ancora un momento che le popolazioni al disotto di 5 mila abitanti sono già tassate leggermente; dimodoché farà grande vantaggio anche agli esercenti di queste popolazioni la riduzione della tassa in proporzione della propria popolazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Biancheri.

BIANCHERI. L'onorevole signor ministro insiste su questa circostanza, che la tassa pagata dai comuni che hanno una popolazione minore di 5 mila anime è già tenue; ma bisogna anche considerare che è in relazione e degli abitanti e degli esercizi e del traffico e del consumo; dal che ne viene che in questi comuni anche questa tassa è assai rilevante. La principale ragione su cui il signor ministro si appoggia per combattere l'articolo della Commissione, è quella che la parte principale del comune possa avere una popolazione minore delle borgate; ma, se la cosa è così, già si provvede a questo riguardo coll'articolo 8.

L'articolo 8 dice che le borgate non dovranno pagare che il diritto proprio della popolazione che è agglomerata nelle borgate stesse.

Dunque o è borgata, e allora, secondo l'articolo 8, pagherà il diritto in ragione della popolazione propria; o è borgo principale, e allora sarebbe ingiustizia il fargli pagare una tassa maggiore. È indispensabile di riparare ad un'ingiustizia.

Io consento coll'onorevole relatore che sia bene stabilire la distanza che si richiede da un abitato ad un altro, quando il comune è frazionato; ma non posso indurmi ad acconsentire all'articolo presentato sì e come vorrebbe il signor ministro, quantunque si trovi già inchiuso nella legge definitiva, e lo posso tanto meno, in quanto che le ragioni dal signor ministro delle finanze addotte mi provano che questo peggiora la condizione dei piccoli comuni, e, se ho ben capito il ragionamento del signor ministro dell'interno, proverebbe invece che l'articolo ora proposto farebbe sì che le cose rimarrebbero, direi quasi, nello stato in cui sono, vale a dire che le borgate non si troverebbero danneggiate e le città di una popolazione maggiore di cinque mila abitanti vedrebbero scomparire quella ingiustizia che gravita su di esse.

Io quindi mi associo all'idea della Commissione e propongo

la conservazione dell'articolo, come è da essa proposto, coll'aggiunta della distanza da fissarsi.

VALERIO. Mi pare che la proposta che ho fatta debba conciliare tutti gli animi, perchè, quando io stabilisco che questa eccezione non sarà applicata se non se a quei luoghi nei quali vi ha una popolazione principale che raccoglie la metà di tutto il borgo, egli è evidente che è definito quel luogo principale di cui domandava la definizione il signor ministro.

Accetto poi l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, che cioè sia stabilita la distanza, perchè sono anch'io d'avviso che ciò sia necessario.

Non so poi se non sia migliore partito di attenerci ai 400 metri che abbiamo votati a proposito dell'emendamento distruttore della proposta Borella...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Moderatore...

VALERIO. Distruttore, divoratore. Ma credo che per non portare due cifre diverse in cose che hanno tanta attinenza, sia meglio accettare le cifre che abbiamo già adottate in questa medesima legge e per un medesimo scopo, e quindi votare un emendamento concepito in questo senso: « Nei comuni in cui l'abitato principale racchiude oltre la metà della popolazione totale. » E quello che racchiuderà la metà della popolazione totale sarà considerato il luogo principale.

RATTAZZI, ministro dell'interno. È tutto all'opposto.

VALERIO. Non è tutto all'opposto; senta il seguito il signor ministro.

« Nei comuni in cui l'abitato principale racchiude oltre la metà della popolazione totale, il diritto fisso per gli esercenti in essi compresi verrà applicato in relazione colla popolazione che gli è propria. S'intenderanno far parte dell'abitato principale quelle frazioni le quali si trovano alla distanza minore di 400 metri. »

Quanto alla difficoltà di trovare dati statistici per constatare la popolazione dei borghi, debbo dire che il signor ministro ha dimenticato che esiste la statistica dello Stato in cui questi borghi sono perfettamente descritti. Si legge infatti in essa:

« Città di Casale, abitanti 3534.

« San Domenico... »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Sono le parrocchie...

VALERIO. Aspetti; non vada tanto in fretta.

« Carmagnola, Borgo San Bernardo, Borgo San Giovanni, Borgo San Michele, Borgo di Saluzzo, ecc.; e così per tutte le altre popolazioni... »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. No, no; si accerti pure, esaminando bene ogni particolarità, e vedrà che non sono indicate nella statistica le borgate dei comuni rurali.

VALERIO. È qui la statistica; veda egli stesso il signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Vi sono le città ed alcuni borghi soltanto; ciò non basta.

VALERIO. Vi sono città e borghi. In ogni modo quando si tratta di separare dal concentrico la metà della popolazione, è evidente che questa disposizione si applicherà in casi molto più rari, e che quindi il danno delle finanze sarà minore.

Venendo poi all'articolo del Ministero, ripeto, che il farsi soltanto ad applicare la disposizione alle grandi città, già così ricche come sono le città che ho nominate, cioè le città di

Alessandria, di Casale, di Carmagnola, e l'eccezzuare da questo beneficio i borghi e le città più povere, quelle che hanno maggior bisogno di essere soccorse, sarebbe tale ingiustizia, che la Camera non potrebbe commettere e che, commessa, le procaccerebbe una viva disapprovazione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Domando la parola.

Mi pare che si va di errore in errore, giacchè si citano le città di Casale, di Alessandria come aventi una popolazione nell'abitato principale inferiore alla metà del totale; è tutto all'opposto; Casale, su 25,000 abitanti, ne conta 17 e più mila nel concentrico; dunque la cosa è ben diversa.

Lo scopo di questo emendamento è di riconoscere, che quando l'abitato principale ha una popolazione inferiore alla metà del comune, siccome si trova in condizioni poco favorevoli per godere dei vantaggi che offre una popolazione agglomerata per lo smercio delle derrate e mercanzie, debba godere di una tariffa di favore.

Invece l'onorevole deputato Valerio inverte il senso, e dice che la popolazione dell'abitato principale, per godere di questo favore, deve superare la metà; vuol dire che, se avrà l'intero, lo godrà egualmente; quindi la tariffa di favore si applicherebbe a tutti i comuni, meno una eccezione che si fa nei casi in cui la popolazione dell'abitato principale è inferiore della metà del totale; e questo è appunto il caso in cui meriterebbero speciali riguardi. Si andrebbe dunque direttamente contro lo scopo che ci proponiamo.

Si ritenga che se questa eccezione si vorrà estendere a tutti i comuni, si torneranno a creare impicci, ed a forza di passare di eccezione in eccezione, a forza di esaminare minutamente tutti i casi, ne verrà che la legge riuscirà inapplicabile.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cossato.

COSSATO. Lo scopo di questo articolo è di favorire i comuni frazionati in varie borgate, anzi i soli comuni che hanno una popolazione dai due ai cinquemila abitanti, perchè per quelli inferiori non cade in acconcio il farne parola, non essendovi per essi più graduazione. Dunque la cosa concerne i comuni soltanto dai due ai cinquemila abitanti. Ma io osservo che di questi, in Piemonte, ve ne sono moltissimi divisi in molte frazioni; vi può essere un comune di cinquemila abitanti diviso in cinque borgate, composte ciascuna di mille abitanti, ed è chiaro che qui si è voluto dire che quelle popolazioni di poca entità, le quali per caso, si trovano agglomerate in un comune di 5000 abitanti, non devono pagare come se veramente formassero un aggregato di 5000 abitanti.

Per ovviare a questo sconcio, la Commissione ha detto: « tutte le volte che la frazione non oltrepassa la metà del totale del comune, paghi in ragione soltanto della popolazione propria e non in ragione della popolazione totale. »

È quindi necessario di dire *semprechè non oltrepassi* i 5000 abitanti, e non togliere quella particella *non*, perchè si cambierebbe tutto il senso della proposta e tutto il vantaggio che si vuol fare a questi comuni, mentre non saprei vedere motivo di estenderlo ai comuni maggiori di cinquemila abitanti.

Ma per ciò bisogna assolutamente attenersi alla compilazione dell'articolo della Commissione.

Sta bene di aggiungervi la distanza di 500 metri, perchè certamente se due villaggi sono meno lontani l'uno dall'altro di 500 metri, si possono e si devono considerare come una cosa sola.

(Molti deputati chiedono la parola — Rumori e voci: Ai voti! ai voti!)

DELLA MOTTA. La discussione è grave; l'articolo della Commissione parte da un punto di vista tutto diverso da quello dell'antica legge. (No! no!)

Nell'ultimo alinea dell'articolo già da altri citato della legge del 1853 si volevano favorire i borghi con un certo aggravio della popolazione agglomerata nel concentrico, perchè i professionisti abitanti nel concentrico erano condannati a pagare la tassa come se i borghi fossero riuniti, mentre i borghi pagavano di meno, come se la loro popolazione non fosse unita a quella dell'abitato centrale.

Ora, poichè si sono proposti diversi emendamenti, e si è fatta una discussione, la Commissione consente che c'è qualche cosa da aggiungere e da coordinare col contesto dell'articolo da essa formulato per combinarlo coll'articolo relativo della legge del 1853. Quindi io proporrei che questo articolo che stiamo discutendo si rimandasse alla Commissione. (No! no!)

Senza di ciò si correrà pericolo di votare una redazione non conforme agli intendimenti della Commissione e di coloro che proposero emendamenti e dissonante dall'economia del nuovo progetto.

D'altronde, anche senza tal ritardo non credo che finiremo oggi la discussione, e potremo votare la legge; se la Commissione accetta, io dunque le propongo il rinvio dell'articolo in discussione, acciò vi formoli le aggiunte e modificazioni opportune nel senso sostanzialmente consentito.

DI REVELL, relatore. Mi pare che non vi sia ormai una gran difficoltà tra la proposta del Ministero e la proposta della Commissione, e quelle stesse degli onorevoli membri che hanno presentati emendamenti.

Evidentemente, da quanto ha opportunamente osservato l'onorevole deputato Cossato, la differenza sta tutta tra 5000 e 2000 abitanti; non si tratta che di discendere di un grado. Poichè già fin d'ora, se gli abitanti non sono più di 5000, non vi è difficoltà, purchè vi sia la distanza di 500 metri dall'abitato principale. Quando un abitato racchiude più della metà della popolazione, sarà tassato in ragione della popolazione che gli è propria, senza calcolare la popolazione estranea.

La questione sta dunque a vedere se anche l'abitato che sia al disotto di 5000 abitanti debba godere di questo favore e passare alla classe inferiore.

Mi pare che in se stessa la questione non sia di grave importanza per le finanze. Essa potrebbe essere grave riguardo alla statistica della popolazione, perchè nei comuni di minore importanza non si è tenuto conto, nel fare la statistica della popolazione, dell'abitato agglomerato e delle frazioni che compongono il tutto.

Però il nuovo computo, in questo caso, vorrebbe essere fatto solamente dell'abitato principale; poichè, quando io ho la somma della popolazione dell'abitato principale, siccome conosco già la somma totale, se vedo che la frazione superi la metà del totale, riconosco tosto che questo abitato rientra nella categoria dei beneficiati dalla legge.

Quindi, se la Camera non ha difficoltà ad ammettere questo principio, la riduzione me ne pare semplicissima. Non si tratterebbe che di fare questa semplice aggiunta:

« Nei comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, ed è situato ad una distanza di 500 metri o più dalle altre borgate, il diritto fisso per gli esercenti in essi compresi, verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria. »

La cosa ridotta a questi termini, mi sembra che non vi è più che una piccola diversità; la differenza non può cadere

sopra una massa importante, giacchè si tratta solo di scendere di un grado, dal 5000 al 2000.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Non sono lontano dall'accettare questa modificazione, ma vorrei che si dichiarasse quello che s'intende per abitato principale; se s'intenda veramente la parte del comune che racchiude la maggior popolazione rispetto alle altre frazioni del comune prese singolarmente, oppure se per abitato principale si debba intendere dove risiede l'amministrazione comunale, la parrocchia e via discorrendo. È necessario che questo sia definito, perchè altrimenti nascerebbero inciampi nell'applicazione.

DI REVEL, relatore. Si direbbe dunque:

« Nei comuni in cui l'abitato di maggior importanza non racchiude oltre la metà della popolazione... »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Di maggior popolazione.

DELLA MOTTA. Io direi abitato di..., perchè, quando si dice che è più della metà...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. L'articolo dichiara l'eccezione in favore dell'abitato principale che non racchiude oltre la metà, cioè che comprende la metà o meno di questa. Dunque bisogna prevedere il caso in cui...

PESCATORE. Io propongo di dichiarare che l'abitato principale s'intenda quello che racchiude la maggior popolazione.

Voci. Sì! sì! Ai voti!

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe allora così concepito:

« Nei comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, ed è situato ad una distanza di 500 metri o più dalle altre borgate, il diritto fisso per gli esercenti in esso compresi verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

« Si considerano come abitati principali quelli che contano la popolazione maggiore. »

VALERIO. Io ritiro il mio emendamento, e mi associo a questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

Leggo ora l'articolo 15...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Domando la parola.

Prima di passare a questo articolo, io desidererei che la Camera convertisse in un articolo di legge la nota bene che si trova in fondo della tavola D. Questo nota bene indica quali sono le industrie contemplate nella tabella D, che devono pagare la metà del diritto, e sono segnate con un asterisco. Esso dice: « Per gli stabilimenti indicati col segno (asterisco) il determinato diritto sarà diminuito della metà se sono obbligati a restare inoperosi per un periodo almeno di quattro mesi, giusta il disposto dell'articolo 19 della legge. »

Quando si è votata questa legge si aveva fiducia che questa nota dovesse bastare per indicare tassativamente le industrie, le quali si trovano in questa speciale condizione, per la quale dovranno pagare unicamente la metà del diritto; ma nacque contestazione se si dovesse considerare questa nota unicamente come indicativa, oppure se si avesse a ritenerla come tassativa; cosicchè è necessario, per l'andamento regolare dell'amministrazione, che sia tolto ogni dubbio, mettendo questa disposizione nella legge.

Il relatore della legge del 1853 può dichiarare che non è stato che nella fretta che si è messa questa nota, e non si è introdotto quest'articolo nel testo; ma che abbia efficacia legislativa non vi può essere dubbio alcuno, perchè è inserita

nella tavola che ha forza di legge. Dunque non si tratta che di traslocare nel corpo della legge la disposizione contenuta in questa nota.

Essa sarebbe così concepita:

« La riduzione del diritto fisso, contemplata nell'articolo 19 della legge 7 luglio 1853, si applica esclusivamente agli stabilimenti notati coll'asterisco nella tavola D, annessa alla medesima, a meno che sia intervenuta una dichiarazione d'assimilazione per parte del ministro delle finanze, a norma del disposto dell'articolo 5 della legge stessa. »

Non è che per dare una forma più legislativa a questa disposizione.

Voci. Sì! sì! Ai voti! ai voti!

VALERIO. Prima che si proceda alla votazione io vorrei sapere dalla Commissione e dal Ministero se i medici i quali hanno cariche dallo Stato, sono professori dell'Università o medici militari, od hanno impieghi di questo genere, debbano essere imposti come patentati. Se non erro la questione non venne ancora sciolta sino a questo punto.

Ora tutti sanno che, tra i medici, quelli che hanno più grandi clientele sono appunto coloro i quali coprono queste cariche. Parmi che non sia conveniente lasciare questo dubbio senza una soluzione esplicita al Parlamento.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Sembrami aver di già risposto a questa domanda, che, cioè, se questi professionisti hanno un impiego dal Governo, e ne sono retribuiti come esercenti nell'interesse dello Stato, non pagano patente, ma pagano la ritenuta del 2 e mezzo per cento; se poi, oltre ad esercitare per conto del Governo, hanno un esercizio privato, allora a questo titolo pagano la tassa.

VALERIO. Questo dovrebbe essere scritto nella legge.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Non è necessario, perchè allora è considerato un esercente privato come qualunque altro, e rientra nel diritto comune.

DEMARIA. Domando la parola. (No! no! Ai voti! ai voti!)

Secondo la legislazione attuale, nessuno è eccettuato dalla tassa. Se i medici sono stipendiati dal Governo, pagano la ritenenza... (Sì! sì!)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Ministero.

(È approvata.)

« Il rilevatorio, cessionario, il consolidatorio o subentrante in un'industria, professione o commercio a qualunque titolo, è tenuto solidariamente col debitore principale al pagamento della tassa dell'anno corrente e di quello immediatamente anteriore. »

GENINA. Domando la parola. (No! Ai voti!)

DI REVEL, relatore. L'onorevole Genina stava per osservare che in quest'articolo (Si ride) vi è l'espressione *subentrante*, che crederebbe poter produrre equivoci.

Egli teme che questa parola possa eziandio riferirsi al proprietario del locale in cui venga a subentrare un altro esercizio, per cui il proprietario possa essere tenuto per l'inquilino.

Io non avrei difficoltà di togliere la parola *subentrante*, perchè essa potrebbe lasciar dubbio che uno che subentri unicamente ad un altro esercizio, senza dover nulla, senza pagar nulla e senza ricevere nulla, dovesse tuttavia pagare le contribuzioni per colui che non le ha pagate.

Quindi a questo riguardo io crederei che si possa prescindere da questa locuzione, mentre le tre qualificazioni di *rilevatorio*, *cessionario* e *consolidatorio* possono bastare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Accetto.

BOTTA. Prima di tutto io non comprendo come un professionista possa essere rilevatorio o cessionario o subentrante; comprendo come possa rilevarsi, cedersi un'industria o commercio, ma, rispetto ad una professione, non mi pare possa ciò avvenire, ritenuta la libertà dell'esercizio delle professioni.

In quanto poi all'industria ed al commercio, osservo alla Camera ed interrogo la Commissione se un tale che abbia un negozio suo proprio, per il quale paghi già la tassa, e lasci questo per acquistarne un altro che creda migliore, che creda di maggiore sua convenienza, e che sia identico con quello già da lui esercito, debba per questo fatto pagare la tassa dell'esercizio abbandonato e la tassa dell'identico esercizio commerciale acquistato. Non credo mi si possa rispondere affermativamente, sarebbe un'iniquità: perchè volete voi stabilire questo iniquo *bis in idem*? Se è un esercizio solo, paghi una volta sola, paghi il trimestre in corso, ma non tutta l'annata, non i trimestri avvenire dell'anno.

Così colui il quale consolida due negozi in una sola persona, deve pagare per un esercizio solo. Che se la Camera crede che debba pagare due volte, almeno si sappia, sia detto in modo esplicito, non si lasci luogo a questionare sull'interpretazione.

Prego l'onorevole signor ministro o la Commissione a dare spiegazioni in proposito. Avrei in pronto un emendamento od aggiunta a proporre; ma, vedendo l'impazienza della Camera, il giusto suo desiderio di finirla, di venire una volta alla votazione, me ne astengo, e mi contenterò di esplicazioni.

DI REVEL, relatore. Io non esito punto a dichiarare che deve pagare per entrambi: ciò è portato dalla legge. La tassa delle patenti sopra le professioni, arti e commerci è pagabile a trimestri maturati. Costituendosi un nuovo esercizio, subentrando un nuovo esercente, paga la tassa a datare dal tempo in cui entra pel resto dell'anno, e per l'annata la paga per quello a carico del quale era portata dalla prima disposizione.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori e movimenti generali*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13, togliendo la parola *subentrante*.

(È adottato.)

« Art. 14. Il disposto dagli articoli precedenti avrà soltanto effetto per l'anno 1856. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 15. Durante un decennio, a partire dal 1° del corrente anno 1856, la tassa sulle vetture pubbliche, stabilita dalla legge del 1° maggio 1853, sarà nell'isola di Sardegna imposta nella sola metà. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'intero progetto di legge rimane ora così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pagine 131 e 133.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	78
Voti contrari	26

(La Camera approva.)

Faccio istanza ai signori deputati perchè si trovino in numero lunedì, dovendosi dare sbrigo ai progetti di legge d'interesse locale, che sono urgenti.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Relazione sopra due elezioni.

Discussione dei progetti di legge:

2° Facoltà alla divisione di Nuoro, Cuglieri e Lanusei di eccedere il limite ordinario dell'imposta;

3° Facoltà alla divisione di Vercelli e provincia di Biella di contrarre un mutuo passivo, e alla divisione medesima e provincie di Vercelli e Casale di eccedere il limite dell'imposta;

4° Facoltà alla divisione di Nizza di contrarre un mutuo passivo, e alle provincie di Nizza e di San Remo di eccedere il limite dell'imposta;

5° Avanzamento ai gradi di luogotenente in fanteria e cavalleria.

